


GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 25 gennaio 1992

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI VIA ARENULA 79 00100 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI 10 00100 ROMA CENTRALINO 35081

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

Provincia di Trento

LEGGE PROVINCIALE 5 settembre 1991, n. 22.

Ordinamento urbanistico e tutela del territorio Pag. 1

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

Provincia di Trento

LEGGE PROVINCIALE 5 settembre 1991, n. 22.

Ordinamento urbanistico e tutela del territorio.

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 1 al Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 39 del 10 settembre 1991)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto della legge

1. L'assetto e lo sviluppo urbanistico del territorio della provincia di Trento nonché la tutela del paesaggio e degli insediamenti storici sono disciplinati dalla presente legge per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

a) il perseguimento del migliore assetto urbanistico ed edilizio dei centri abitati;

b) la tutela e la valorizzazione delle componenti ambientali, culturali, storiche, tradizionali, economiche e sociali del territorio;

c) l'equilibrato sviluppo della comunità trentina attraverso l'organizzazione razionale del territorio ed il controllo degli insediamenti.

2. Le funzioni regolate dalla presente legge concernono la disciplina dell'uso del territorio, comprensiva di tutti gli aspetti conoscitivi, normativi e gestionali riguardanti le operazioni di salvaguardia e di trasformazione del suolo nonché la protezione dell'ambiente, degli insediamenti storici e la tutela del paesaggio inteso nelle loro componenti estetico-formali, culturali ed ambientali.

Art.

Soggetti della pianificazione ed organi tecnici

1. I soggetti titolari e responsabili della pianificazione del territorio sono la Provincia, i comprensori ed i comuni secondo quanto previsto dai seguenti articoli.

2. Nell'esercizio delle competenze disciplinate dalla presente legge la Provincia e i comuni si avvalgono della commissione urbanistica provinciale, della commissione provinciale per la tutela paesaggistico-ambientale, delle commissioni comprensoriali per la tutela paesaggistico-ambientale e delle commissioni edilizie comunali.

3. Le autorità che per legge sono tenute a richiedere il parere di una delle commissioni predette possono discestarsene con atto in cui siano motivate le ragioni di dissenso dal parere espresso.

Art.

Compiti della Giunta provinciale

1. La vigilanza, il coordinamento e la promozione dell'attività urbanistica, nonché la tutela del paesaggio e degli insediamenti storici, per il conseguimento delle finalità previste dall'articolo 1 spettano alla Giunta provinciale, nel quadro della programmazione nazionale e in coerenza con il programma di sviluppo provinciale.

2. La Giunta provinciale cura in particolare la predisposizione e l'aggiornamento del piano urbanistico provinciale, quale strumento primario per il governo del territorio ed esercita i poteri previsti dalla presente legge non riservati ad altri organi o amministrazioni.

3. Nel quadro della formazione permanente del personale prevista dalla legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, la Giunta provinciale promuove in particolare iniziative per l'aggiornamento teorico-pratico in materia di pianificazione territoriale e di tutela paesaggistico-ambientale e degli insediamenti storici. A tali iniziative possono partecipare, secondo le modalità di volta in volta stabilite, oltre ai componenti le commissioni previste dalla presente legge e agli amministratori pubblici comunali e comprensoriali, anche liberi professionisti incaricati di collaborare con l'amministrazione pubblica nei settori predetti.

4. La Provincia assicura la collaborazione ai comuni e ai comprensori nella formazione degli strumenti di pianificazione urbanistica, mediante il supporto tecnico ed il sostegno finanziario.

Art. 4.

Compiti dei comuni

1. I comuni hanno la gestione del proprio territorio, provvedono alla formazione degli strumenti urbanistici comunali, esercitano la vigilanza sull'attività edilizia e adottano gli altri provvedimenti di loro competenza.

Art.

Compiti dei comprensori

1. I comprensori concorrono alla definizione dei piani regolatori generali di competenza dei comuni predisponendo un piano di coordinamento a scala comprensoriale, secondo le indicazioni di cui all'articolo 16.

Art. 6.

Commissione urbanistica provinciale

1. La commissione urbanistica provinciale (CUP) fornisce alla Giunta provinciale la consulenza tecnico-giuridica sulle questioni di interesse urbanistico, secondo le competenze determinate dalla presente legge.

2. In particolare spetta alla CUP:

- a) esprimere parere sui piani urbanistici e sui loro aggiornamenti;
- b) proporre soluzioni urbanistiche ritenute opportune per l'insorgere di nuove esigenze e di nuovi problemi, o comunque segnalare iniziative che incidano sull'attuazione dei piani e sull'assetto del territorio.

Art. 7.

Ordinamento della CUP

1. La CUP è composta da:

- a) l'assessore provinciale cui è affidata la materia dell'urbanistica, che la presiede;
- b) il dirigente generale del dipartimento cui è affidata la materia dell'urbanistica con funzioni di vice presidente;
- c) il dirigente generale del dipartimento cui sono affidate le materie della viabilità e dei lavori pubblici;
- d) il dirigente generale del dipartimento cui è affidata la materia dell'agricoltura;
- e) il dirigente del servizio urbanistica e tutela del paesaggio;
- f) il dirigente del servizio protezione ambiente;
- g) il dirigente del servizio foreste, caccia e pesca;
- h) il dirigente del servizio turismo e attività sportive;
- i) il dirigente del servizio beni culturali;
- l) il dirigente del servizio geologico;
- m) un medico in servizio presso la Provincia, o un medico iscritto nei ruoli nominativi provinciali del personale del servizio sanitario provinciale;
- n) tre esperti del servizio urbanistica e tutela del paesaggio;
- o) cinque esperti in materie attinenti la pianificazione territoriale e degli insediamenti storici e la tutela paesaggistico-ambientale, scelti preferibilmente tra i non appartenenti all'amministrazione;
- p) un ingegnere e un architetto liberi professionisti scelti da due terne proposte dai rispettivi ordini;
- q) un esperto in materia giuridico-amministrativa.

2. La CUP esercita funzioni di consulenza tecnica secondo le richieste formulate dalla Giunta provinciale ed assolve ai compiti di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b) indipendentemente dalle specifiche attribuzioni previste dal presente articolo.

3. Il Presidente, ove lo ritenga opportuno, può di volta in volta invitare a partecipare alle riunioni, senza diritto di voto, tecnici ed esperti o rappresentanti degli enti ed associazioni particolarmente interessati.

4. Le funzioni di relatore possono essere affidate dal Presidente, oltre che ai componenti la CUP, anche a dipendenti provinciali esperti che, in tal caso, partecipano alle riunioni senza diritto di voto.

5. Per il proprio funzionamento, la CUP osserva le disposizioni emanate dalla Giunta provinciale e, per quanto non previsto, provvede secondo proprie determinazioni.

6. La nomina dei componenti la CUP è conferita dalla Giunta provinciale. Essi rimangono in carica per la durata della legislatura e possono essere riconfermati ad eccezione dei componenti di cui alla lettera p) del comma 1, per i quali è esclusa la riconferma.

7. Qualora le designazioni dei componenti di cui alla lettera p) del comma 1 non pervenissero entro trenta giorni dalla richiesta, la CUP viene egualmente nominata dalla Giunta, prescindendo dai membri dei quali manchi la designazione.

8. Per i componenti di cui alle lettere e), f), g), h), i), l) e m) del comma 1 non pervenissero entro trenta giorni dalla richiesta, che intervengono alle riunioni in caso di assenza o impedimento degli effettivi.

9. Le riunioni della CUP sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

10. Le funzioni di segretario sono esercitate da un dipendente del servizio urbanistica e tutela del paesaggio.

11. Ai componenti la CUP sono corrisposti i compensi stabiliti dalla normativa provinciale vigente in materia.

Art. 8.

Commissione provinciale per la tutela paesaggistico-ambientale

1. La commissione provinciale per la tutela paesaggistico-ambientale (CTP) esercita le competenze attribuitele dalla presente legge e fornisce alla Giunta provinciale la consulenza tecnica sulle questioni di interesse paesaggistico-ambientale.

2. Spetta in particolare alla CTP:

- a) adottare i provvedimenti ed esprimere i pareri previsti dalle presenti norme;
- b) segnalare iniziative di enti pubblici o di privati o comunque situazioni che possono recare pregiudizio all'assetto paesaggistico-ambientale del territorio;
- c) proporre alla Giunta provinciale misure di tutela o iniziative di valorizzazione paesaggistico-ambientale del territorio.

Art. 9.

Ordinamento CTP

1. Per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 97 nonché per l'espressione dei pareri di cui alla presente legge la CTP è composta da:

- a) il dirigente generale del dipartimento al quale è affidata la materia urbanistica che la presiede;
- b) il dirigente del servizio urbanistica e tutela del paesaggio, con funzioni di vicepresidente;
- c) un esperto del servizio beni culturali;
- d) un esperto del servizio foreste, caccia e pesca;
- e) un esperto del servizio parchi e foreste demaniali;
- f) un esperto del servizio infrastrutture agricole e riordinamento fondiario;
- g) due esperti del servizio urbanistica e tutela del paesaggio;
- h) un esperto, scelto fra due terne proposte, su richiesta del Presidente della Giunta provinciale, da due associazioni particolarmente interessate alla tutela ambientale;
- i) un ingegnere e un architetto, liberi professionisti, scelti fra due terne proposte dai rispettivi ordini;
- l) un esperto in materia giuridico-amministrativa;
- m) un esperto in materia degli insediamenti storici scelto anche tra non appartenenti all'amministrazione;
- n) un esperto naturalista scelto tra non appartenenti all'amministrazione.

2. La CTP esercita funzioni di consulenza tecnica secondo le richieste formulate dalla Giunta provinciale ed assolve ai compiti di cui all'articolo 8, comma 2, lettera b) indipendentemente dalle specifiche attribuzioni previste dal presente articolo.

3. Il presidente, ove lo ritenga opportuno, può di volta in volta invitare a partecipare alle riunioni, senza diritto di voto, tecnici ed esperti o rappresentanti di enti e associazioni particolarmente interessati.

4. Le funzioni di segretario sono esercitate da un dipendente del servizio urbanistica e tutela del paesaggio.

5. Per il proprio funzionamento la CTP osserva le disposizioni emanate dalla Giunta provinciale e, per quanto non previsto, provvede secondo proprie determinazioni.

6. La nomina dei componenti la CTP è conferita con provvedimento della Giunta provinciale. Essi rimangono in carica per la durata della legislatura e possono essere riconfermati ad eccezione dei componenti di cui alle lettere *h)* ed *i)* del comma 1, per i quali è esclusa la riconferma.

7. Qualora le designazioni dei componenti di cui alle lettere *h)* ed *i)* non pervenissero entro trenta giorni dalla richiesta, la CTP viene egualmente nominata dalla Giunta, prescindendo dai membri dei quali manchi la designazione.

8. Per i componenti di cui alle lettere *c)*, *d)*, *e)* ed *f)* del comma 1 sono nominati dei supplenti, che intervengono alle riunioni in caso di assenza o impedimento degli effettivi.

9. La CTP è convocata dal Presidente o di propria iniziativa o su richiesta del competente assessore provinciale o di almeno un terzo dei suoi componenti.

10. Le riunioni della CTP sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

11. Ai componenti la CTP sono corrisposti i compensi stabiliti dalla normativa provinciale vigente in materia.

Art. 10.

Commissioni comprensoriali per la tutela paesaggistico-ambientale

1. Ciascuna commissione comprensoriale per la tutela paesaggistico-ambientale (CTC) esercita le funzioni, determinate dalla presente legge per il territorio di relativa competenza.

Art. 11.

Ordinamento delle Commissioni comprensoriali per la tutela paesaggistico-ambientale (CTC)

1. Per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 98 la CTC è composta:

- a) dal Presidente del comprensorio, che la presiede;
- b) da un esperto del servizio urbanistica e tutela del paesaggio;
- c) da un esperto del servizio beni culturali;
- d) da un funzionario tecnico del comprensorio;
- e) da un ingegnere, un architetto, un dottore agronomo o forestale, liberi professionisti, scelti fra terne proposte dai rispettivi ordini;
- f) da un geometra o da un perito edile, liberi professionisti, scelti su terne proposte dai rispettivi collegi provinciali.

2. Il Presidente, ove lo ritenga opportuno, può di volta in volta invitare a partecipare alle riunioni, senza diritto di voto, tecnici ed esperti o rappresentanti di enti e associazioni particolarmente interessati.

3. La CTC assegna le funzioni di vicepresidente ad uno dei propri membri. Le funzioni di segretario sono esercitate da un dipendente del servizio urbanistica e tutela del paesaggio.

4. Per il proprio funzionamento la CTC osserva le disposizioni emanate dalla Giunta provinciale e, per quanto non previsto, provvede secondo proprie determinazioni.

La nomina dei componenti la CTC è conferita con provvedimento della Giunta provinciale. Essi rimangono in carica per la durata della legislatura e possono essere riconfermati ad eccezione dei componenti di cui alle lettere *b)*, *e)* ed *f)* del comma 1.

6. Qualora le designazioni dei componenti di cui alle lettere *e)* ed *f)* del comma 1 non pervenissero entro trenta giorni dalla richiesta, la CTC viene egualmente nominata dalla Giunta, prescindendo dai membri dei quali manchi la designazione.

7. Per i componenti di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 1, viene nominato un supplente, che interviene alle riunioni in caso di assenza o impedimento del membro effettivo.

8. La CTC è convocata dal Presidente o di propria iniziativa o su richiesta del competente assessore provinciale o di almeno un terzo dei suoi componenti.

9. Le riunioni della CTC sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti, sempreché partecipi il componente di cui alla lettera *b)* del comma 1; le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

10. Ai componenti la CTC sono corrisposti i compensi stabiliti dalla normativa provinciale vigente in materia.

Art. 12.

Albo degli esperti in urbanistica e tutela del paesaggio

1. È istituito presso l'amministrazione provinciale l'albo degli esperti in urbanistica e tutela del paesaggio.

2. Per assolvere particolari compiti di consulenza, nonché per le specifiche funzioni nell'ambito delle commissioni edilizie comunali, vengono scelti gli esperti iscritti al suddetto albo.

3. L'iscrizione all'albo è disposta con decreto dell'assessore provinciale competente in materia di urbanistica e tutela del paesaggio.

4. I requisiti oggettivi e soggettivi per l'iscrizione sono fissati dalla Giunta provinciale con apposito regolamento da emanarsi entro sei mesi dall'approvazione della presente legge.

5. L'obbligo da parte delle amministrazioni comunali di scegliere il tecnico di cui al comma 3 dell'articolo 21 fra gli esperti iscritti all'albo, deve essere osservato qualora si provveda al rinnovo delle commissioni edilizie, trascorso un anno dalla data di approvazione del regolamento di cui al comma 4.

TITOLO II

STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Capo I

PARTI GENERALI

Art. 13.

Piani urbanistici ed altri strumenti di pianificazione territoriale

1. La pianificazione del territorio si attua:

- a) livello provinciale attraverso piano urbanistico provinciale;
- b) a livello comprensoriale attraverso il piano comprensoriale di coordinamento;
- c) a livello comunale attraverso il piano regolatore generale, i piani attuativi e il piano di ricostruzione di cui alla legge provinciale 27 agosto 1982, n. 21.

2. Il piano urbanistico provinciale definisce le direttive, le prescrizioni ed i vincoli da osservare nella redazione dei piani subordinati nonché per l'esecuzione degli interventi sul territorio e prevale su qualsiasi altro piano.

3. Il piano regolatore generale definisce direttive, prescrizioni e vincoli da osservare nella formazione dei piani attuativi e dei piani di lottizzazione e per l'esecuzione degli interventi sul territorio.

4. Il piano comprensoriale di coordinamento specifica quelle prescrizioni del piano urbanistico provinciale che gli sono demandate e orienta la formazione dei piani regolatori generali per quanto previsto dalla presente legge.

5. I piani attuativi specificano e sviluppano, anche in vista del perseguimento di specifiche finalità, le previsioni degli strumenti urbanistici di carattere generale.

6. Il programma pluriennale di attuazione coordina nel tempo l'esecuzione degli interventi sul territorio.

7. Il piano guida orienta la progettazione dei piani di lottizzazione.

8. La pianificazione dei territori a parco naturale resta disciplinata dalle disposizioni provinciali in materia.

9. Per i territori ricompresi nel Parco nazionale dello Stelvio vale quanto stabilito dall'articolo 1, comma 7, delle norme di attuazione del piano urbanistico provinciale, approvato con legge provinciale 9 novembre 1987, n. 26.

Capo II

PIANO URBANISTICO PROVINCIALE

Art. 14.

Contenuti

1. Il piano urbanistico provinciale indica le linee di sviluppo del territorio in armonia con gli indirizzi della programmazione economica provinciale, stabilisce la localizzazione delle principali strutture ed infrastrutture di interesse provinciale, formula le direttive per assicurare unità di indirizzo e organicità di sviluppo alla pianificazione urbanistica di grado subordinato, determina i modi e i vincoli per la soluzione territoriale dei problemi generali concernenti la valorizzazione del territorio provinciale.

2. Sono oggetto del piano e dei suoi aggiornamenti sulla base delle analisi sullo stato dell'ambiente, sia naturale che antropizzato, e sulle caratteristiche e l'uso del suolo:

a) l'individuazione dei fabbisogni residenziali e di servizi, suddivisi per unità geografiche;

b) la localizzazione nel territorio delle principali attività produttive di beni e servizi, ivi comprese le zone da destinare ad impianti ed attrezzature per attività turistiche e commerciali di livello provinciale, nonché le aree di rilevante interesse agricolo;

c) la struttura del sistema viabile e delle altre reti infrastrutturali di interesse provinciale;

d) l'individuazione delle zone di interesse ambientale e naturalistico, da sottoporre a tutela del paesaggio nelle forme e con le modalità di cui al capo IV del titolo VII, stabilendo specifica normativa d'uso e di valorizzazione paesaggistico-ambientale;

e) l'individuazione delle zone da riservare a destinazione speciale di pubblico interesse o da sottoporre a vincoli particolari per la difesa del suolo e delle acque;

f) i criteri, gli indirizzi ed i parametri che debbono essere osservati per l'elaborazione della pianificazione subordinata anche in riferimento alla valorizzazione paesaggistico-ambientale del territorio.

3. Il piano include tra i territori di cui alla lettera d) del comma 2 i seguenti:

a) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia profonda 300 metri dalla linea di battigia;

b) i fiumi e i torrenti iscritti negli elenchi di cui al testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;

c) le montagne per la parte eccedente 1600 metri sul livello del mare;

d) i ghiacciai e i circhi glaciali;

e) i parchi e le riserve provinciali;

f) i territori coperti da foreste o da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboscimento;

g) le zone umide incluse nell'elenco di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448, nonché quelle di cui alla legge provinciale 23 giugno 1986, n. 14;

h) le zone di interesse archeologico.

4. Nella delimitazione dei territori di cui al comma 3 il piano ha facoltà di:

a) adeguare, per ragioni di andamento orografico, la profondità delle fasce contermini ai laghi e ai fiumi o torrenti;

b) escludere in tutto o in parte i corsi d'acqua che non abbiano rilevanza a fini paesaggistici;

c) escludere le zone totalmente o parzialmente edificate.

5. Il piano considera la totalità del territorio provinciale e stabilisce la sua ripartizione in comprensori.

Art. 15.

Elementi

1. Il piano urbanistico provinciale è costituito da:

a) le rappresentazioni grafiche in numero e scala convenienti;

b) le norme inerenti l'attuazione del piano;

c) una relazione illustrativa da cui devono risultare:

1) gli obiettivi di sviluppo e riorganizzazione territoriale, sociale ed economica che, in armonia con la programmazione, si ritiene di dover perseguire in un periodo di tempo definito;

2) la sintesi delle analisi di settore;

3) i criteri per la loro trasposizione sul territorio, in termini urbanistici;

4) i criteri per la disciplina urbanistica e di tutela paesaggistico-ambientale nonché per l'organizzazione funzionale del territorio;

5) i criteri per la individuazione e localizzazione delle infrastrutture e dei servizi.

Capo III

PIANO COMPRESORIALE DI COORDINAMENTO

Art. 16.

Contenuti

1. Ciascun comprensorio provvede a redigere un piano di coordinamento nel rispetto del piano urbanistico provinciale.

2. Esso ha per oggetto:

a) la rete infrastrutturale di interesse sovracomunale;

b) la sicurezza e la difesa del suolo e delle acque;

c) la tutela e valorizzazione ambientale e paesaggistica;

d) il dimensionamento delle aree produttive del settore secondario di livello locale;

e) il dimensionamento delle aree per servizi ed attrezzature a carattere sovracomunale.

3. Le indicazioni riguardanti la rete infrastrutturale comprendono le strade, le ferrovie, i sistemi piste-impianti sciistici nonché i servizi di igiene ambientale non compresi in piani di settore provinciali, i cui tracciati o le cui funzioni interessino l'ambito di due o più comuni del comprensorio.

4. Le indicazioni concernenti la sicurezza e la difesa del suolo e delle acque comprendono la precisazione o la individuazione delle aree soggette a rischio geologico, idrologico, valanghivo, sismico, da incendi nonché la determinazione delle aree di protezione delle risorse idriche. Comprendono altresì le conseguenti limitazioni e cautele da osservare per l'utilizzo di tali aree.

5. Le indicazioni riguardanti la tutela e la valorizzazione ambientale e paesaggistica consistono nella formulazione di criteri specifici, anche ad integrazione di quelli generali fissati dal piano urbanistico provinciale, riguardanti in particolare la tipologia, le altezze, i materiali e la forma delle coperture degli edifici nonché la tutela di elementi caratterizzanti il paesaggio.

6. Le indicazioni concernenti il dimensionamento delle aree produttive del settore secondario di livello locale consistono nella fissazione, tenuto conto degli indirizzi del programma di sviluppo comprensoriale, delle quantità minime necessarie di aree da destinare all'attività produttiva nell'ambito del piano regolatore generale di ciascun comune del comprensorio.

7. Le indicazioni concernenti il dimensionamento delle aree per servizi ed attrezzature consistono nella fissazione, tenuto conto degli indirizzi del programma di sviluppo comprensoriale, della tipologia, delle caratteristiche, del dimensionamento nella quantità massima delle aree da destinare a servizi ed attrezzature di interesse pubblico a carattere sovracomunale nell'ambito del piano regolatore generale di ciascun comune del comprensorio.

8. Le indicazioni di cui ai commi 3 e 4 vincolano i soggetti pubblici e privati e prevalgono sulle prescrizioni degli strumenti urbanistici in vigore o soltanto adottati. In attesa che tali strumenti vengano adeguati al piano comprensoriale di coordinamento secondo le disposizioni della presente legge, le prescrizioni in essi contenute non compatibili con le citate indicazioni s'intendono sospese.

9. Le indicazioni di cui ai commi 5, 6 e 7 vanno osservate solo in sede di formazione dei piani regolatori generali.

Art. 17.

Elementi

1. Il piano comprensoriale di coordinamento è costituito da:

a) le rappresentazioni grafiche in scala ed in numero conveniente ad illustrarne il contenuto;

b) le norme di attuazione;

c) i criteri per la tutela e valorizzazione ambientale e paesaggistica;

d) la relazione illustrativa, nella quale debbono essere specificati:

1) i rapporti con il piano urbanistico provinciale;

2) le analisi ed i criteri di impostazione in riferimento ai fattori di rischio, nonché alla protezione delle acque superficiali e sotterranee;

3) le indicazioni sulle opere di infrastrutturazione di interesse sovracomunale, con particolare riguardo allo stato dei servizi di igiene ambientale esistenti o di cui sia previsto l'impianto o il potenziamento;

4) le motivazioni assunte nella definizione dei criteri specifici di tutela e valorizzazione paesaggistico-ambientale del territorio;

5) le analisi ed i criteri di impostazione a supporto del dimensionamento delle aree produttive del settore secondario di livello locale;

6) le analisi ed i criteri di impostazione a supporto delle determinazioni relative alle aree per servizi di interesse pubblico a carattere sovracomunale.

Capo IV

PIANO REGOLATORE GENERALE

Art. 18.

Contenuti

1. Per ogni comune è redatto il piano regolatore generale che deve riguardare la totalità del relativo territorio.

2. In attuazione del piano urbanistico provinciale e nel rispetto del piano comprensoriale di coordinamento, nonché degli indirizzi, dei criteri e dell'elenco dei beni definiti come insediamenti storici, fissati dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 24, formano oggetto del piano regolatore generale:

a) l'individuazione del perimetro del centro storico;

b) l'individuazione di eventuali insediamenti storici sparsi costituiti da abitati permanenti o stagionali, aree di pertinenza coltivate o a pascolo, strade pedonali, mulattiere o carrabili minori, manufatti accessori come muri di sostegno, fontane, piccoli edifici isolati, canali irrigui o analoghe strutture;

c) l'individuazione degli insediamenti abitativi;

d) l'individuazione delle aree produttive del settore secondario e di quelle commerciali, per queste ultime distinguendo tra commercio all'ingrosso e commercio al dettaglio;

e) l'individuazione delle aree per attrezzature e impianti di carattere turistico;

f) l'individuazione delle aree destinate all'esercizio delle attività agricole e forestali nonché di quelle per impianti di lavorazione e commercializzazione delle relative produzioni;

g) l'individuazione dei siti e dei beni di particolare interesse culturale, naturalistico e paesaggistico;

h) l'individuazione delle aree sottoposte a vincoli particolari per la sicurezza del suolo e la protezione delle acque;

i) l'individuazione delle aree destinate a verde pubblico, a spazi pubblici o di uso pubblico o sottoposte a speciali servitù o riservate ad attività collettive;

l) l'individuazione delle aree per parcheggio;

m) l'individuazione delle aree per attrezzature religiose;

n) l'individuazione delle strade, delle ferrovie, dei porti, degli aeroporti, degli impianti a fune e di ogni altra infrastruttura o attrezzatura relativa alla mobilità locale;

o) l'individuazione per ciascun immobile ricadente nel perimetro del centro storico o individuato come insediamento sparso, della categoria di intervento edilizio ammessa nonché le prescrizioni e le modalità da osservare nell'esecuzione degli interventi;

p) le norme generali da osservare nell'attività costruttiva all'interno delle singole zone o aree, con particolare riferimento alle misure atte a garantire l'abbattimento delle barriere architettoniche, alle misure per il contenimento dell'inquinamento acustico e alle misure per il contenimento dei consumi energetici;

q) l'indicazione delle fasce di rispetto cimiteriali.

3. Il piano regolatore generale formula, ai fini della valorizzazione e tutela paesaggistico-ambientale anche del territorio non assoggettato a tutela del paesaggio, le norme opportune in ordine alla tipologia, alle altezze, alla cubatura, ai caratteri architettonici, ai materiali e alle sistemazioni esterne degli edifici, alla tutela di elementi caratterizzanti il paesaggio nonché tutte le altre prescrizioni di carattere tecnico che risultassero convenienti.

4. Il piano regolatore generale delimita le aree per le quali è necessaria una specifica disciplina da parte di piani attuativi ovvero per le quali deve essere predisposto un piano di lottizzazione, fissa i criteri, gli indirizzi e i parametri cui tali piani devono conformarsi e prevede le norme per l'eventuale utilizzazione in via temporanea delle medesime aree.

5. Il piano regolatore generale deve prevedere i termini per l'adozione dei piani attuativi di cui al comma 4; tali termini possono essere prorogati dalla Giunta provinciale solamente per una volta e per non più di due anni su richiesta motivata del consiglio comunale.

Art. 19.

Elementi

1. Il piano regolatore generale è costituito da:

a) le rappresentazioni grafiche necessarie ad illustrarne il contenuto, redatte in scala ed in numero convenienti alla dimensione demografico-territoriale del piano;

b) le norme di attuazione;

c) la relazione illustrativa sulle scelte urbanistiche in rapporto al piano urbanistico provinciale e al piano comprensoriale di coordinamento. In particolare nella relazione devono essere specificati:

1) i criteri urbanistici ed ambientali di impostazione del piano, con particolare riguardo alle destinazioni delle zone del territorio e ai vincoli di carattere paesaggistico-ambientale ed alla tutela degli insediamenti storici nonché agli eventuali altri di preminente interesse pubblico, con riferimento alla consistenza e alla qualità del relativo patrimonio edilizio ed a fattori di rischio per la sicurezza e la stabilità dei terreni, per i riflessi che possono avere nella configurazione degli interventi;

2) i criteri seguiti nella definizione e nel dimensionamento dei diversi interventi supportati, per l'edilizia residenziale, da apposita indagine relativa alla consistenza, alla qualità ed all'utilizzo del patrimonio edilizio esistente nell'ambito comunale;

3) le indicazioni sulle opere di urbanizzazione primaria e secondaria già realizzate o previste e in particolare lo stato dei servizi di igiene ambientale (acquedotti, fognature, impianti di depurazione delle acque e di smaltimento dei rifiuti solidi, barriere anti-umore, ecc.) già esistenti o di cui sia previsto l'impianto o il necessario potenziamento, in rapporto alle caratteristiche di ciascuna zona;

4) le motivazioni per cui si rende necessaria in determinate parti del territorio la redazione di piani attuativi nonché le indicazioni da osservare nella loro compilazione.

Art. 20.

Piani regolatori generali intercomunali

1. Due o più comuni contermini possono procedere alla redazione di un piano regolatore generale intercomunale qualora per le caratteristiche di sviluppo del rispettivo territorio, sia ritenuto opportuno il coordinamento delle direttive riguardanti l'assetto urbanistico dei comuni stessi.

2. La Giunta provinciale incentiva la redazione dei piani regolatori generali intercomunali di cui al comma 1.

3. Il piano intercomunale è adottato con deliberazione di ciascuno dei consigli comunali dei comuni compresi nel territorio interessato dal piano ed è approvato con la medesima procedura del piano regolatore generale.

Capo V

REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE

Art. 21.

Contenuti

1. Ogni comune ha un proprio regolamento edilizio.

2. Tale regolamento, in armonia con le disposizioni contenute nella presente legge, determina:

a) la composizione, le attribuzioni e il funzionamento della commissione edilizia comunale, che esprime pareri obbligatori sui piani guida, sulle richieste di lottizzazione, di concessione e di autorizzazione ad edificare;

b) le modalità per la presentazione al comune dei progetti di opere per le relative autorizzazioni o concessioni e per la richiesta ed il rilascio del certificato di destinazione urbanistica e del certificato di abitabilità;

c) i modi e i termini per la richiesta dei punti fissi di linea e di livello;

d) le prescrizioni tecniche per l'abbattimento delle barriere architettoniche, per il contenimento dell'inquinamento acustico e per il risparmio energetico;

e) i criteri e le modalità per il decoro esterno degli edifici, la sistemazione e le caratteristiche delle aree di pertinenza degli edifici e le caratteristiche delle recinzioni;

f) le sporgenze sulle vie e piazze pubbliche;

g) le caratteristiche tipologiche dei cartelli o altri mezzi pubblicitari da collocarsi all'interno dei centri abitati;

h) i modi di approvvigionamento idrico, di scarico dei reflui e di smaltimento dei rifiuti;

i) le norme igieniche di interesse edilizio;

l) le cautele da osservare nell'esecuzione dei lavori;

m) la definizione dei metodi di misurazione degli elementi geometrici delle costruzioni.

3. Nei comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, fra i componenti della commissione edilizia comunale devono essere compresi almeno due esperti scelti tra ingegneri, architetti e laureati in urbanistica, uno dei quali scelto fra gli iscritti all'albo degli esperti in urbanistica e tutela del paesaggio di cui all'articolo 12. Nelle commissioni degli altri comuni fra i componenti deve essere ricompreso almeno un ingegnere o un architetto o un laureato in urbanistica sempre scelto fra gli esperti iscritti all'albo. Gli esperti di cui al presente comma non possono essere riconfermati.

4. Gli esperti di cui al comma 3 possono assumere, nell'ambito del territorio del comune della cui commissione edilizia fanno parte, solamente incarichi di pianificazione urbanistica e di progettazione di opere e impianti pubblici.

Art. 22.

Formazione

1. Il regolamento edilizio comunale è approvato dal consiglio comunale in conformità alla presente legge.

2. I regolamenti edilizi vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge conservano efficacia; per quanto non incompatibili, sino a quando non siano approvati i nuovi regolamenti.

3. Ogni comune deve approvare il regolamento edilizio o aggiornare quello esistente entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

4. La Giunta provinciale, sentito il parere della CUP, può proporre criteri ed indirizzi comuni per la redazione dei regolamenti edilizi.

TITOLO III

NORME DA OSSERVARSI NELLA REDAZIONE DEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Art.

Standard urbanistici e rappresentazioni grafiche

1. Fermo il rispetto dei criteri, degli indirizzi e dei parametri stabiliti dal piano urbanistico provinciale, nella formazione degli strumenti di pianificazione territoriale e nella modificazione di quelli esistenti debbono essere osservati limiti di densità edilizia, di altezza, di distanza tra i fabbricati e dai confini di proprietà, nonché rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi.

2. La Giunta provinciale, sentita la CUP nonché la competente commissione permanente del Consiglio provinciale, fissa, entro diciotto mesi dall'approvazione della presente legge, ed aggiorna quando necessario tali limiti e rapporti per zone territoriali omogenee, distinguendo in particolare, tra gli spazi riservati alle attività collettive, quelli da destinare ad attrezzature religiose. Qualora il parere della commissione permanente non pervenisse entro trenta giorni dalla richiesta, la Giunta provinciale provvede egualmente all'approvazione degli standard. In mancanza di tale provvedimento continuano ad applicarsi le disposizioni emanate ai sensi dell'articolo 17, nono comma, della legge 6 agosto 1967, n. 765.

3. I limiti e i rapporti di cui al comma 2 vanno osservati, in quanto applicabili, anche nelle lottizzazioni.

4. La Giunta provinciale determina, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le caratteristiche tecniche cui devono uniformarsi le rappresentazioni grafiche, costituenti gli strumenti di pianificazione.

Art. 24.

Tutela degli insediamenti storici

1. La tutela del tessuto storico, sociale, culturale ed economico degli insediamenti storici costituisce elemento necessario per la pianificazione urbanistica.

2. Per garantire l'omogeneità della pianificazione degli insediamenti storici, la Giunta provinciale, sentita la CUP e tenuto conto dei piani degli insediamenti storici vigenti o adottati alla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi della legge provinciale 6 novembre 1978, n. 44, stabilisce indirizzi e criteri generali per l'individuazione e la disciplina da parte dei comuni degli insediamenti storici, nonché le categorie degli interventi ammissibili sugli immobili e siti in essi ricompresi.

3. Nei comuni sprovvisti del piano regolatore generale, redatto ai sensi dell'articolo 18, la Giunta provinciale può con propria deliberazione, sentiti i comuni o su proposta degli stessi, individuare e definire come insediamenti storici, siti, beni e complessi di beni e stabilire per ciascuno di essi gli interventi ammissibili. Di tali beni viene formato

un elenco. La medesima individuazione può essere operata nei confronti di insediamenti storici, siti, beni e complessi di beni ricadenti nei comuni dotati di piano regolatore generale, d'intesa con i comuni stessi. L'intesa si intende accordata ed il parere non è più dovuto trascorsi quarantacinque giorni dalla richiesta inoltrata al comune.

4. L'individuazione del bene e le modalità di intervento stabiliti ai sensi del comma 3 prevalgono su eventuali diverse previsioni del piano regolatore generale.

5. La deliberazione della Giunta provinciale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione e comunicata al comune interessato e ai proprietari risultanti dal libro fondiario dei quali sia noto il domicilio.

Art. 25.

Edificazione nelle aree destinate all'agricoltura

1. Nelle aree specificamente destinate all'agricoltura dal piano regolatore generale, con esclusione delle destinazioni a bosco, a pascolo ed improduttivo, la densità fondiaria può essere calcolata utilizzando tutti gli appezzamenti componenti l'azienda agricola ed effettivamente utilizzati o utilizzabili, purché ricadenti in ambito comunale o di comuni confinanti.

2. Qualora siano utilizzate anche aree ricadenti in un comune confinante interessato, la densità fondiaria è calcolata in base all'indice edilizio stabilito dal rispettivo piano regolatore generale, ed il sindaco competente, prima di rilasciare la concessione edilizia, deve acquisire il nulla osta dei comuni confinanti.

3. Ogni comune tiene ed aggiorna un registro delle aree delle quali è stata utilizzata la densità fondiaria con allegati i relativi estratti tavolari e i fogli di possesso prodotti dagli interessati alla costruzione.

4. Agli immobili realizzati ai sensi del comma 1 non può essere mutata la destinazione d'uso per un periodo di quindici anni, salva una diversa previsione degli strumenti di pianificazione. Il vincolo è annotato nel libro fondiario a cura del comune e a spese del concessionario.

Art. 26.

Tutela dagli inquinamenti e sicurezza del territorio

1. Nell'elaborazione degli strumenti di pianificazione e delle loro varianti devono essere tenute in particolare considerazione le esigenze di tutela dall'inquinamento atmosferico, idrico, acustico e di smaltimento dei rifiuti nonché di stabilità e sicurezza dei terreni, in relazione alla localizzazione degli interventi sul territorio.

2. In particolare, nello stabilire i vincoli di destinazione delle zone, si deve tener conto delle disponibilità idriche nonché della convenienza di raggruppare utilizzazioni omogenee ai fini della più efficiente ed economica realizzazione dei servizi di igiene ambientale.

3. Devono comunque essere predisposti tutti gli accertamenti tecnici previsti dalla vigente normativa in materia di sicurezza idrologica, geologico-geotecnica e valanghiva.

Art. 27.

Sistema informativo territoriale

1. Al fine di favorire la conoscenza e l'utilizzo a livello di pianificazione delle informazioni inerenti i fenomeni di diversa natura che acquistano rilievo territoriale, la Giunta provinciale provvede alla formazione del sistema informativo territoriale che viene a far parte integrante del sistema informativo provinciale.

2. Il sistema informativo territoriale promuove il coordinamento integrato dei flussi informativi tra i soggetti titolari e responsabili della pianificazione del territorio provinciale e costituisce riferimento nella formazione degli strumenti urbanistici e dei piani di settore.

Art. 28.

Disposizioni di coordinamento in materia di igiene e sanità pubblica

1. La verifica di compatibilità dei piani regolatori generali con le esigenze di tutela dell'ambiente sotto il profilo igienico-sanitario e di difesa della salute della popolazione, di cui alla lettera f) dell'articolo 20 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è effettuata dalla Giunta provinciale in sede di approvazione del piano.

Art. 29.

Requisiti igienico-sanitari dell'edilizia residenziale

1. Spetta alla Giunta provinciale, sentita la CUP, fissare i requisiti igienico-sanitari per l'edilizia residenziale cui i regolamenti edilizi comunali devono uniformarsi.

Art. 30.

Limiti alle variazioni di piano

1. Ogni qualvolta sia stato approvato un piano attuativo ovvero autorizzato un piano di lottizzazione, i comuni non possono disporre nei nuovi piani urbanistici, prima che scadano i termini rispettivamente previsti all'articolo 67, comma 2 e all'articolo 54, comma 1, lettera d), numero 3), una disciplina dei relativi terreni difforme da quella già autorizzata, a meno che non ne forniscano adeguata motivazione sulla base di circostanze o esigenze sopravvenute.

2. Qualora venga approvata una nuova disciplina di aree regolate dai piani o dalle lottizzazioni di cui al comma 1, il soggetto che abbia eseguito interventi o sostenuto spese ha titolo per ottenere dall'ente che adotta le modificazioni il rimborso delle spese e degli oneri finanziari relativi alle opere eseguite, per la parte divenuta inutilizzabile.

3. Decorso il termine di cui al comma 1, i comuni possono dare diversa destinazione alle aree senza particolare motivazione.

Art. 31.

Piani urbanistici e valutazione dell'impatto ambientale

1. I comprensori e i comuni possono deliberare di sottoporre a valutazione di impatto ambientale i rispettivi piani urbanistici generali o loro varianti nonché il piano attuativo a fini generali e a fini speciali ed il piano di recupero, relativamente alle previsioni urbanistiche concernenti le tipologie di opere che saranno individuate con deliberazione della Giunta provinciale, sentito il comitato provinciale per l'ambiente, nell'ambito delle tipologie annoverate dalla tabella allegata al regolamento di esecuzione della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28. Tale deliberazione ed i relativi aggiornamenti hanno effetto dal quindicesimo giorno della loro pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

2. A tal fine, il piano urbanistico è corredato dallo studio di impatto ambientale pertinente alle tipologie di opere individuate ai sensi del comma 1 e tiene luogo del progetto di massima delle singole opere o interventi.

3. Il piano definitivamente adottato è trasmesso, a cura del servizio urbanistica e tutela del paesaggio, nell'ambito della procedura di cui agli articoli 38, 41 e 50 al servizio protezione ambiente per l'acquisizione del parere del comitato provinciale per l'ambiente, da esprimersi entro i termini stabiliti dalla presente legge per la formulazione del corrispondente parere della CUP.

4. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, si applica la disciplina stabilita dalla legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28, per i progetti di massima, in quanto compatibile. In ogni caso non si applicano le disposizioni della predetta legge concernenti i termini, il supplemento di istruttoria, l'opposizione e l'assorbimento dei provvedimenti permissivi. La partecipazione pubblica è assicurata, in deroga alle disposizioni dell'articolo 4 della citata legge provinciale, nell'ambito della procedura prevista per l'adozione dei piani; le eventuali osservazioni presentate devono essere trasmesse alla Giunta provinciale congiuntamente al piano definitivamente adottato.

5. Le modifiche al piano previste dagli articoli 38, comma 2; 41, comma 2 e 50; comma 2, possono essere apportate anche su parere del comitato provinciale per l'ambiente, in relazione alle esigenze di compatibilità ambientale contemplate dall'articolo 6, comma 4, lettera a), della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28.

6. Il piano è approvato dalla Giunta provinciale, nei tempi previsti dagli articoli 38, 41 e 50, con un unico provvedimento con il quale si pronuncia anche agli effetti della compatibilità ambientale. Non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 39, comma 2 e 42, comma 2. L'approvazione del piano produce gli effetti della valutazione positiva di impatto ambientale prevista dalla legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 per i progetti di massima e mantiene validità — a tal fine — per tutto il periodo di efficacia del piano in relazione alle tipologie di opere cui si riferisce.

7. La Giunta provinciale può emanare apposite indicazioni e indirizzi di carattere generale per assicurare l'ordinato svolgimento e coordinamento delle verifiche di carattere urbanistico con quelle relative alla compatibilità ambientale nell'ambito della procedura prevista dal presente articolo.

TITOLO IV
PROCEDIMENTI PER LA FORMAZIONE
DEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Capo I
PIANO URBANISTICO PROVINCIALE

Art. 32.
Documento preliminare

1. Ai fini dell'adozione di un nuovo piano urbanistico provinciale, la Giunta provinciale predispose ed approva un documento preliminare contenente l'indicazione e l'illustrazione degli obiettivi generali e delle linee direttive che si intendono perseguire.

2. La relativa deliberazione viene comunicata ai comprensori e ai comuni i quali, entro i successivi sessanta giorni, possono far pervenire alla Giunta provinciale le loro osservazioni sul documento nonché le loro proposte per la risoluzione dei principali problemi di assetto dei rispettivi territori.

Art. 33.
Adozione

1. Il progetto di piano viene adottato dalla Giunta provinciale e depositato, in tutti i suoi elementi, a disposizione del pubblico per sessanta giorni consecutivi presso gli uffici della Provincia.

2. Le date di deposito del piano sono preventivamente rese note mediante avviso da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione e sui quotidiani locali.

3. Chiunque può prendere visione del progetto e presentare, entro i trenta giorni successivi alla scadenza del periodo di deposito, osservazioni nel pubblico interesse.

4. Contemporaneamente al deposito, la Giunta trasmette il piano alla CUP, che entro novanta giorni lo esamina e lo restituisce comunicando il proprio parere.

5. Sempre contemporaneamente al deposito, il progetto di piano viene inviato al Ministero dei lavori pubblici per eventuali osservazioni a scopo di coordinamento. Qualora esse non pervenissero entro novanta giorni dal ricevimento, la Giunta provinciale è autorizzata a dare ulteriore corso alla procedura.

6. Qualora la Giunta provinciale, in considerazione di osservazioni pervenute o del parere della CUP, deliberi variazioni al piano, deve essere reiterata la procedura prevista dai precedenti comini, ma i termini sono ridotti a metà e non possono essere proposte nuove osservazioni se non riguardanti le parti variate.

7. Le variazioni eventualmente apportate in accoglimento delle nuove osservazioni di cui al comma 6 non sono soggette né a pubblicazione né ad osservazioni.

Art. 34.
Formazione del disegno di legge di approvazione

1. Ultimato il procedimento di cui all'articolo 33, la Giunta provinciale promuove presso il Consiglio provinciale il provvedimento legislativo di approvazione del piano presentando il piano medesimo, il parere della CUP e le eventuali osservazioni del Ministero dei lavori pubblici e le osservazioni dei comuni che non hanno trovato accoglimento.

Art. 35.
Varianti

1. Il piano urbanistico provinciale, seguendo il procedimento previsto per la sua formazione, può essere variato ogni qualvolta ragioni sopravvenute lo rendano opportuno ed è comunque sottoposto a revisione ogni dieci anni. Tuttavia in caso di varianti non si applica il disposto dell'articolo 32.

Art. 36.

Adeguamento dei piani subordinati

1. L'entrata in vigore di un nuovo piano urbanistico provinciale, ovvero di sue varianti, sospende con effetto immediato l'applicazione delle prescrizioni contenute nei piani subordinati nonché nei piani provinciali di settore che siano divenute incompatibili.

2. I comprensori e i comuni debbono procedere all'adeguamento dei loro piani al nuovo piano urbanistico provinciale o a sue varianti. Tale adeguamento è prioritario rispetto ad altre modificazioni.

Capo II
PIANO COMPRESORIALE DI COORDINAMENTO

Art. 37.
Adozione

1. Il piano comprensoriale di coordinamento è adottato dall'assemblea del comprensorio, previo parere dei rispettivi comuni, da esprimersi entro sessanta giorni dalla richiesta, trascorsi i quali non è più dovuto. L'adozione di tale parere è preceduta da una consultazione della giunta comprensoriale con le rispettive giunte comunali.

2. Esso è depositato a libera visione del pubblico negli uffici del comprensorio per sessanta giorni consecutivi, previo avviso da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione e sui quotidiani locali.

3. Chiunque può prenderne visione e presentare, entro il periodo di deposito, osservazioni nel pubblico interesse.

4. Entro i successivi novanta giorni il piano, modificato in conseguenza dell'eventuale accoglimento di osservazioni pervenute, è definitivamente adottato dall'assemblea.

Art. 38.
Approvazione ed entrata in vigore

1. Il piano comprensoriale di coordinamento è approvato dalla Giunta provinciale, sentito il parere della CUP, entro il termine massimo di dodici mesi dal ricevimento da parte del servizio urbanistica e tutela del paesaggio della deliberazione di definitiva adozione divenuta esecutiva ai sensi di legge e di tutti i relativi allegati. La CUP deve esprimere il proprio parere entro centottanta giorni, trascorsi i quali la Giunta provinciale può procedere all'approvazione del piano previa acquisizione del parere del servizio urbanistica e tutela del paesaggio che può richiedere a tal fine la collaborazione dei servizi provinciali interessati.

2. In sede di approvazione possono essere apportate al piano, anche su parere della CUP o del servizio urbanistica e tutela del paesaggio, le modifiche che siano riconosciute indispensabili per assicurare:

- a) il rispetto delle previsioni del piano urbanistico provinciale e delle norme di legge;
- b) la tutela ambientale e paesaggistica;
- c) la protezione del territorio e delle acque;
- d) la razionale e coordinata sistemazione delle opere e degli impianti di interesse dello Stato e della Provincia.

3. Per l'introduzione delle modifiche di cui al comma 2 il comprensorio deve prestare la necessaria assistenza tecnica.

4. Il piano comprensoriale di coordinamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, eventualmente anche per estratto, della deliberazione di approvazione.

5. Il piano comprensoriale di coordinamento è tenuto a libera visione del pubblico presso la sede del comprensorio e dei singoli comuni.

Art. 39.
Varianti

1. Il piano comprensoriale di coordinamento può essere variato qualora ragioni sopravvenute lo rendano necessario o opportuno.

2. Per le varianti deve seguirsi il procedimento previsto dagli articoli 37 e 38, ma i termini di cui all'articolo 37 sono ridotti a metà.

Capo III

PIANO REGOLATORE GENERALE

Art. 40.

Adozione

1. Il piano regolatore generale è adottato dal consiglio comunale.
2. Il piano in tutti i suoi elementi e la deliberazione di adozione sono depositati a libera visione del pubblico negli uffici comunali per sessanta giorni consecutivi, previo avviso da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione e sui quotidiani locali.
3. Chiunque può prendere visione del piano e presentare, entro il periodo di deposito, osservazioni nel pubblico interesse.
4. Contemporaneamente al deposito, il piano è trasmesso alla giunta comprensoriale che, entro il termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento, esprime e trasmette al comune le proprie osservazioni in ordine alla conformità al piano comprensoriale di coordinamento, anche se solamente adottato.
5. Entro i successivi novanta giorni il piano, modificato in conseguenza dell'eventuale accoglimento di osservazioni pervenute, è definitivamente adottato dal consiglio comunale.

Art. 41.

Approvazione ed entrata in vigore

1. Il piano regolatore generale è approvato dalla Giunta provinciale, sentito il parere della CUP, entro il termine massimo di dodici mesi dal ricevimento da parte del servizio urbanistica e tutela del paesaggio della deliberazione di definitiva adozione divenuta esecutiva ai sensi di legge e di tutti i relativi allegati unitamente alle osservazioni di cui al comma 4 dell'articolo 40. La CUP deve esprimere il proprio parere entro centottanta giorni, trascorsi i quali la Giunta provinciale può procedere all'approvazione del piano previa acquisizione del parere del servizio urbanistica e tutela del paesaggio che può richiedere a tal fine la collaborazione dei servizi provinciali interessati.
2. In sede di approvazione possono essere apportate al piano, anche su parere della CUP o del servizio urbanistica e tutela del paesaggio, le modifiche che non comportino sostanziali innovazioni, tali cioè da mutare le caratteristiche essenziali del piano stesso ed i criteri di impostazione, nonché quelle che siano riconosciute indispensabili per assicurare:
 - a) il rispetto delle previsioni del piano urbanistico provinciale, del piano comprensoriale di coordinamento e delle norme di legge;
 - b) la tutela del paesaggio e dei complessi storici, monumentali, ambientali ed archeologici;
 - c) il rispetto degli indirizzi e dei criteri dettati dalla Giunta provinciale in materia di pianificazione degli insediamenti storici nonché dell'elenco dei beni individuati quali insediamenti storici e delle relative categorie di intervento, di cui all'articolo 24;
 - d) la razionale e coordinata sistemazione delle opere e degli impianti di interesse dello Stato e della Provincia;
 - e) l'osservanza degli standard di cui all'articolo 23.
3. Ove la Giunta provinciale in sede di approvazione del piano riconosca per determinate zone che le esigenze di tutela e di valorizzazione paesaggistica sono da ritenersi interamente soddisfatte in ragione dei vincoli e delle prescrizioni in esso contenute, a partire dalla data di entrata in vigore del piano per tali zone non è più richiesta l'autorizzazione di cui all'articolo 98.
4. Per l'introduzione delle modifiche di cui al comma 2 il comune deve prestare la necessaria assistenza tecnica.
5. Il piano regolatore generale entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, eventualmente anche per estratto, della deliberazione di approvazione.
6. Il piano regolatore generale è tenuto a libera visione del pubblico presso la sede del comune.

7. Il piano regolatore generale deve essere adeguato al piano comprensoriale di coordinamento, o ai suoi aggiornamenti, entro dodici mesi dall'entrata in vigore di quest'ultimo.

8. Il piano regolatore generale, o sue varianti, già definitivamente adottato alla data di entrata in vigore di un nuovo piano urbanistico provinciale o di sue varianti può essere approvato dalla Giunta provinciale anche se non contiene tutte le indicazioni richieste dalle norme sopravvenute. Resta fermo l'obbligo per il comune di procedere all'adeguamento del piano a quello provinciale.

Art.

Varianti

Il piano regolatore generale può essere variato a scadenze biennali qualora ragioni sopravvenute lo rendano opportuno. Si prescinde dalla scadenza biennale per varianti che abbiano ad oggetto opere pubbliche o che siano conseguenti a pubbliche calamità.

2. Per le varianti deve seguirsi il procedimento previsto dagli articoli 40 e 41, ma i termini di cui all'articolo 40 sono ridotti a metà.

3. Il piano intercomunale può essere variato, alle scadenze di cui al comma 1, anche da un singolo comune, previa comunicazione agli altri comuni compresi nel territorio interessato dal piano, purché la variante sia riferita esclusivamente al territorio del rispettivo comune e non comporti innovazioni tali da modificare le caratteristiche essenziali del piano.

Capo IV

PIANI ATTUATIVI

Art. 43.

Disposizioni generali

1. Il piano attuativo è lo strumento per addvenire ad una pianificazione urbanistica di dettaglio di determinate parti del territorio comunale. Sono strumenti attuativi: il piano attuativo a fini generali, il piano attuativo a fini speciali, il piano di recupero, il piano di lottizzazione e i comparti edificatori.
2. La formazione del piano attuativo è obbligatoria nei casi previsti dall'articolo 18, comma 4. L'ambito territoriale del piano, ove non già previsto dal piano regolatore generale, è determinato dal comune in relazione agli specifici obiettivi del singolo piano.
3. Lo strumento attuativo — ad esclusione del piano di lottizzazione — che comprende territori sottoposti a tutela del paesaggio può definire le zone nelle quali, in ragione dei vincoli e delle prescrizioni che in esse si devono osservare, le esigenze di tutela e di valorizzazione paesaggistica sono da ritenersi interamente soddisfatte. In tali zone, ove la Giunta provinciale riconosca l'esistenza dei requisiti predetti, a partire dalla data di entrata in vigore del piano medesimo non è più richiesta l'autorizzazione di cui all'articolo 98.
4. All'interno dei perimetri dei piani di attuazione per il recupero del patrimonio edilizio e urbanistico esistente, possono essere individuati comparti edificatori, comprendenti uno o più edifici o aree costituenti insieme un'unità minima di intervento, cui è riservata la disciplina dell'articolo 51.

Art. 44.

Piano attuativo a fini generali

1. Il piano attuativo a fini generali sviluppa le previsioni, le direttive ed i criteri stabiliti dal piano regolatore generale e fornisce ogni utile indicazione di dettaglio per l'uso del territorio considerato.

Art. 45.

Piano attuativo a fini speciali

1. Il piano attuativo a fini speciali ha per oggetto l'edilizia abitativa come definita dalle leggi provinciali di settore o gli insediamenti produttivi.

2. Il piano attuativo per l'edilizia abitativa individua, entro le zone residenziali sia edificate che di nuovo sviluppo, le aree e gli edifici da riservare ad edilizia abitativa sia pubblica che agevolata, determinandone la relativa specifica disciplina.

3. Ai fini della predisposizione del piano di cui al comma 2, i comuni che intendano avvalersi di tale facoltà approvano ed eventualmente aggiornano ogni cinque anni un programma contenente la delimitazione delle relative aree, la cui estensione non può essere superiore al 60 per cento delle zone residenziali previste nell'ambito comunale. L'approvazione del programma comporta un vincolo di destinazione per un quinquennio entro il quale deve provvedersi alla formazione del relativo piano attuativo.

4. I comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti hanno l'obbligo di dotarsi del piano attuativo di cui al comma 2.

5. La Giunta provinciale può disporre la formazione o l'aggiornamento del piano di cui al comma 2 nei comuni compresi in progetti e piani di intervento diretti alla realizzazione di alloggi di edilizia abitativa pubblica. In tale caso i comuni sono obbligati ad adottare il piano entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla comunicazione. I comuni possono chiedere alla Giunta provinciale di provvedere a spese della Provincia alla redazione del piano previa individuazione delle aree occorrenti. In tal caso, l'adozione del piano deve avvenire entro trenta giorni dal suo ricevimento.

6. Il piano attuativo per gli insediamenti produttivi determina la specifica disciplina di aree destinate ad opere ed impianti di carattere industriale, artigianale e commerciale, ad impianti e servizi turistici nonché a complessi destinati alla trasformazione, conservazione e commercializzazione di prodotti agricoli ovvero ad allevamenti zootecnici e ha per obiettivo di promuovere un efficace e coordinato utilizzo delle aree in esso comprese.

Art. 46.

Piano di recupero

1. Il piano di recupero è lo strumento per la riqualificazione ed il recupero del patrimonio edilizio esistente nelle zone a tal fine perimetrate dal piano regolatore generale.

2. Il piano di recupero è di iniziativa pubblica quando viene redatto dal comune e di iniziativa privata quando viene redatto e presentato al comune dai privati interessati, proprietari di almeno il 60 per cento della volumetria degli edifici del piano.

3. Il piano di recupero di iniziativa pubblica è attuato dal comune, nei seguenti casi:

a) per gli interventi di edilizia pubblica mediante il recupero del patrimonio edilizio esistente tramite l'ITEA, nonché limitatamente agli interventi di rilevante interesse pubblico, sempre con interventi da parte dell'ITEA o mediante il convenzionamento con i privati;

b) per l'adeguamento delle urbanizzazioni nonché per la realizzazione delle infrastrutture e dei servizi necessari alla residenza, tramite l'ITEA.

4. Nelle aree in cui il piano regolatore generale preveda formazione di piani di recupero, sino all'approvazione del relativo piano sono consentite, oltre alla manutenzione ordinaria e straordinaria, soltanto opere di restauro e risanamento conservativo, senza alterazione di volumi.

Art. 47.

Contenuti

1. In conformità con quanto stabilito dal presente capo, il piano attuativo a fini generali e a fini speciali, nonché il piano di recupero:

a) determina la rete stradale, con le indicazioni dei principali dati di progetto, nonché l'arredo urbano e la sistemazione esterna agli edifici;

b) indica gli edifici destinati a demolizione, a ricostruzione, a restauro, risanamento o ristrutturazione, le nuove costruzioni nonché le aree libere;

c) precisa la destinazione d'uso delle singole aree con l'indicazione della tipologia edilizia e dei relativi parametri; qualora il piano riguardi il recupero del patrimonio edilizio esistente dovranno essere individuate anche le destinazioni d'uso dei singoli piani degli edifici nonché l'entità percentuale delle aree da riservare alle diverse destinazioni d'uso;

d) determina gli spazi riservati ad opere e impianti di interesse pubblico, a verde pubblico, parcheggi, attrezzature sportive e religiose, ecc.;

e) determina l'articolazione spaziale delle costruzioni ed i relativi caratteri architettonici;

f) determina in via di massima le reti tecnologiche, viarie, i percorsi pedonali e ciclabili;

g) individua eventuali comparti edificatori;

h) contiene la planivolumetria generale dell'intervento, ove ritenuta opportuna.

2. Il piano attuativo può apportare lievi modificazioni ai perimetri delle zone individuate dal piano regolatore generale per rispettare i confini catastali o per regolarizzare aree che per la loro conformazione non siano suscettibili di razionale utilizzazione.

3. Ulteriori elementi e caratteristiche potranno essere previsti dal piano regolatore generale, nel rispetto dei criteri e degli indirizzi fissati dalla Giunta provinciale, ai sensi dell'articolo 24, per i piani attuativi riguardanti gli insediamenti storici.

Art. 48.

Formazione

1. Il piano attuativo a fini generali e a fini speciali ed il piano di recupero sono adottati dal consiglio comunale.

2. Il piano adottato in tutti i suoi elementi è depositato a libera visione del pubblico presso gli uffici del comune per trenta giorni consecutivi, durante i quali chiunque ha facoltà di presentare osservazioni nel pubblico interesse. Qualora il piano disciplini la fattispecie di cui all'articolo 31, il deposito deve essere preceduto da avviso pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione e sui quotidiani locali.

3. Successivamente il piano, modificato in conseguenza dell'eventuale accoglimento di osservazioni pervenute, è approvato dal consiglio comunale, entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione dell'avviso, a cura del comune, dell'intervenuta esecutività ai sensi di legge della relativa deliberazione ed è tenuto a libera visione del pubblico presso la sede del comune.

4. Entro venti giorni dalla pubblicazione di cui al comma 3, il sindaco notifica l'eseguito deposito del piano attuativo di iniziativa pubblica a ciascun proprietario degli immobili compresi nel piano medesimo.

5. Qualora il piano attuativo di cui al comma 1 disciplini la fattispecie di cui al comma 3 dell'articolo 43 ovvero quella di cui all'articolo 31, successivamente all'eventuale accoglimento di osservazioni pervenute è definitivamente adottato dal consiglio comunale e trasmesso alla Giunta provinciale entro quindici giorni per la sua approvazione.

Art. 49.

Effetti

1. L'entrata in vigore del piano attuativo a fini generali e del piano di recupero di iniziativa privata comporta la dichiarazione di pubblica utilità delle opere pubbliche in essi previste.

2. L'entrata in vigore del piano attuativo a fini speciali e del piano di recupero di iniziativa pubblica comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere e degli interventi in essi previsti.

3. L'esecuzione delle opere pubbliche e degli interventi di cui ai commi 1 e 2 deve avvenire entro il periodo di efficacia del relativo piano attuativo.

Art. 50.

Approvazione della Giunta provinciale

1. Qualora il piano attuativo a fini generali o a fini speciali o il piano di recupero, disciplini la fattispecie di cui al comma 3 dell'articolo 43, è approvato dalla Giunta provinciale, sentito il parere della CUP, entro il termine massimo di otto mesi dal ricevimento da parte del servizio urbanistica e tutela del paesaggio della deliberazione di adozione divenuta esecutiva ai sensi di legge e di tutti i relativi allegati. La CUP deve esprimere il proprio parere entro centottanta giorni, trascorsi i quali la Giunta provinciale può procedere all'approvazione del piano previa acquisizione del parere del servizio urbanistica e tutela del paesaggio che può richiedere a tal fine la collaborazione dei servizi provinciali interessati.

2. In sede di approvazione possono essere apportate al piano le modificazioni che non comportino sostanziali innovazioni nonché quelle indispensabili a garantire:

- a) il rispetto delle norme di legge o di regolamento;
- b) il rispetto del piano sovraordinato;
- c) la tutela del paesaggio e dei complessi storici, monumentali, ambientali ed archeologici.

3. Per l'introduzione negli elementi costituenti il piano delle modifiche di cui al comma 2, il comune deve prestare la necessaria assistenza tecnica.

4. Il piano attuativo, entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, eventualmente anche per estratto, della deliberazione di approvazione ed è tenuto a libera visione del pubblico presso la sede del comune.

5. Entro venti giorni dalla pubblicazione di cui al comma 4, il sindaco notifica l'eseguito deposito del piano di iniziativa pubblica a ciascun proprietario degli immobili compresi nel piano medesimo.

Art. 51.

Comparti edificatori

1. Ove il piano regolatore generale o i relativi piani di attuazione prevedano la formazione di comparti edificatori, il sindaco può notificare al proprietario o ai proprietari un invito a dichiarare entro un termine prefissato se intendano procedere, eventualmente riuniti in consorzio ove si tratti di più proprietari, agli interventi previsti. Il consorzio è costituito con il concorso di almeno il 60 per cento della volumetria degli edifici del comparto.

2. In caso di risposta affermativa, i proprietari propongono entro lo stesso termine un programma esecutivo relativo all'intero comparto, comprensivo di rilievi e progetti, nonché uno schema di convenzione nel quale siano fissati i tempi e le modalità di realizzazione degli interventi. In caso di mancata predisposizione del programma nel termine prescritto, vi provvede d'ufficio il comune.

3. Il programma è approvato dal consiglio comunale. In sede di approvazione possono essere apportate le modifiche necessarie e opportune a garantirne la conformità alle previsioni ed ai criteri direttivi del piano regolatore generale. L'avviso dell'intervenuta approvazione dei programmi è notificato ai proprietari interessati per la stipulazione della convenzione. I lavori debbono essere eseguiti entro il termine fissato.

4. In caso di risposta negativa dei proprietari, nonché nel caso in cui i lavori non risultino eseguiti nei termini, il comune procede all'espropriazione dei beni con l'osservanza della normativa provinciale in materia di espropriazioni per pubblica utilità e conformemente alle disposizioni dell'articolo 52.

5. Si applicano per l'attività dei comparti edificatori, nonché per l'eventuale assegnazione dei beni espropriati, le disposizioni di cui all'articolo 23 della legge 17 agosto 1942, n. 1150.

6. Nelle aree in cui il piano regolatore generale od i piani di attuazione prevedano la formazione di comparti, sino all'approvazione dei relativi piani sono consentite, oltre alla manutenzione ordinaria e straordinaria, soltanto opere di restauro e risanamento conservativo, senza alterazione di volumi.

Art.

Espropriazione

1. Qualora i proprietari delle aree e degli edifici individuati come insediamenti storici ai sensi della presente legge non provvedano all'esecuzione delle opere e degli interventi previsti nel piano regolatore generale o nei piani attuativi, nel termine fissato dal rispettivo piano o stabilito con provvedimento del sindaco, il comune può procedere all'espropriazione per pubblica utilità delle aree e degli edifici relativi, con l'osservanza delle norme provinciali in materia di espropriazioni per pubblica utilità. Qualora l'immobile possa venir destinato alla residenza, il comune può demandare direttamente all'ITEA la facoltà di espropriazione: Gli immobili espropriati entrano a far parte del patrimonio del comune o dell'ITEA.

2. Ferma restando la disciplina del piano di recupero e del comparto edificatorio, posso conseguire altresì l'espropriazione per pubblica utilità delle aree e degli edifici anche i proprietari di almeno il 60 per cento in termini volumetrici di un edificio facente parte di un insediamento storico, i quali intendano effettuare interventi di restauro, risanamento e ristrutturazione consentiti o richiesti dal piano regolatore generale o dai relativi piani attuativi, qualora l'esecuzione di lavori debba, per ragioni strutturali o di convenienza economica, interessare anche le parti residue dell'edificio ed i proprietari di queste non abbiano aderito all'esecuzione dei lavori.

3. A tal fine il sindaco, accertata in linea tecnica l'esistenza delle ragioni che giustificano l'intervento unitario e riconosciuta la congruità dei relativi progetti, inviterà, su richiesta degli interessati, i restanti proprietari ad associarsi all'iniziativa di quelli entro un termine stabilito. L'invito deve essere loro notificato a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di mancata presentazione al comune, entro il termine fissato, della domanda di concessione edilizia per i lavori inclusi nei progetti, si intenderà che essi non abbiano aderito all'esecuzione dei lavori.

4. Qualora nelle parti residue di cui al comma 1 sia possibile realizzare unità abitative funzionali autonome, la relativa facoltà di espropriazione è concessa in via prioritaria all'ITEA. A tal fine, i proprietari che vogliono conseguire l'esproprio debbono comunicare mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento il loro intendimento all'Istituto, il quale entro sessanta giorni potrà deliberare di provvedere direttamente all'esecuzione dei lavori.

5. L'esproprio è sempre possibile quando, secondo il piano regolatore generale o secondo i relativi piani attuativi, occorra procedere a demolizione ed i proprietari, benché intimati nelle forme previste dall'articolo 20 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, non vi abbiano provveduto nel termine fissato.

6. Ove per l'esecuzione dei lavori o di opere previste dal piano regolatore generale e dai relativi piani attuativi sia necessario poter disporre temporaneamente, anche solo in parte, di edifici o di aree contigue o prossime a quelle su cui tali lavori o opere debbono eseguirsi, il Presidente della Giunta provinciale, su richiesta del comune o anche dei diretti interessati, autorizza l'occupazione temporanea, nelle forme e nei modi previsti dagli articoli 50 e seguenti della legge regionale 17 maggio 1956, n. 7, e successive modificazioni.

Art. 53.

Piano di lottizzazione

1. La lottizzazione di aree richiede il rilascio di apposita autorizzazione. L'autorizzazione è concessa sulla base di un piano di lottizzazione contenente le indicazioni di cui all'articolo 54.

2. Si ha lottizzazione ogniqualvolta si abbia di mira l'utilizzo edificatorio di una o più aree contigue, finalizzato alla creazione di una pluralità di edifici ovvero di un rilevante insieme di unità a scopo abitativo o produttivo, anche se facenti parte di un unico edificio, e che richieda l'esecuzione di opere di urbanizzazione primaria.

3. Si ha altresì lottizzazione quando la trasformazione urbanistica od edilizia di una o più aree di estensione superiore ai 5.000 metri quadrati venga predisposta attraverso il frazionamento e la vendita, o atti equivalenti, del terreno in lotti edificabili e l'utilizzo comporti l'esecuzione di opere di urbanizzazione primaria. Non costituisce lottizzazione ai sensi della presente legge il frazionamento che consegue ad una divisione ereditaria.

4. Il piano di lottizzazione è comunque necessario quando sia previsto da uno strumento urbanistico.

5. I proprietari o aventi titolo che vogliono procedere alla lottizzazione devono sottoporre al comune il relativo progetto ed astenersi dal darvi anche solo in parte esecuzione sino a quando non sia stata stipulata la relativa convenzione.

6. L'autorizzazione non può essere rilasciata ove il progetto di lottizzazione non sia conforme alle prescrizioni dei piani urbanistici, anche se soltanto adottati.

7. Il consiglio comunale può approvare un apposito piano guida, di carattere preliminare, allo scopo di orientare le iniziative private di lottizzazione e di consentire, all'interno di ciascuna zona, l'adozione di piani di lottizzazione parziali, nel quadro di previsioni di massima estese a tutta la zona. Il piano guida può essere approvato anche qualora sia necessario orientare l'utilizzo edificatorio diretto di aree per le quali non risulti utile o sia eccessivamente difficoltoso ricorrere all'obbligo di lottizzazione.

8. Il piano guida determina, nel rispetto dei parametri stabiliti dagli strumenti di pianificazione, le indicazioni di massima che devono essere osservate per la buona sistemazione urbanistica della zona e il suo inserimento nel territorio circostante, con particolare riferimento alla destinazione delle singole aree, alla tipologia edilizia ed alle opere di urbanizzazione primaria e, ove occorra, secondaria. Il piano guida può determinare all'interno di ciascuna zona ambiti di intervento distinti; in tal caso il piano di lottizzazione, anche se previsto come necessario dallo strumento di pianificazione, può riguardare anche un singolo ambito di intervento a condizione che rimanga sempre assicurata la contestuale realizzazione delle corrispondenti opere di urbanizzazione primaria.

Art. 54.

Elementi e caratteristiche

1. Nel rispetto delle norme del regolamento edilizio comunale, il piano di lottizzazione deve prevedere in ogni caso:

le rappresentazioni grafiche atte a definire:

- 1) lo stato di fatto;
- 2) l'eventuale suddivisione in lotti;
- 3) la planivolumetria degli edifici previsti;
- 4) la sistemazione degli spazi esterni;
- 5) le opere di urbanizzazione;

6) gli elementi costruttivi di riferimento: forma e distribuzione dei fori, pendenze delle falde, tipologia del tetto, posizioni e materiali degli sporti, materiali e colori;

b) la relazione tecnico-descrittiva;

c) i dati tecnico-urbanistici degli interventi, riferiti agli strumenti di pianificazione in vigore;

d) uno schema di convenzione che definisca:

1) l'assunzione, a carico del proprietario, degli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria, precisate dall'articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847 e successive modifiche nonché, ove richiesta dal comune, la cessione gratuita entro termini prestabiliti delle aree necessarie;

2) l'assunzione, a carico del proprietario, di una quota parte degli oneri per opere di urbanizzazione secondaria relative alla lottizzazione e la cessione gratuita delle aree necessarie, ovvero di una quota parte degli oneri riguardanti le opere necessarie per allacciare la zona ai pubblici servizi; la quota è determinata in proporzione all'entità ed alle caratteristiche degli insediamenti della lottizzazione;

3) i termini, non superiori ai dieci anni, entro i quali devono essere effettuate le prestazioni di cui ai numeri 1) e 2) della presente lettera;

4) garanzie finanziarie per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione.

2. In sede di convenzione, gli oneri di cui ai numeri 1) e 2) della lettera d) del comma 1 possono, quando il comune intenda realizzare in tutto o in parte le relative opere, essere sostituiti dal contributo per le opere di urbanizzazione previsto dall'articolo 106, eventualmente aumentato ai sensi del comma 4 dell'articolo 55. In tal caso, il contributo corrispondente deve essere versato al comune prima del rilascio della concessione edilizia, secondo le modalità stabilite dalla convenzione.

3. Le concessioni attuative del piano di lottizzazione, dopo che sono state adempiute le prestazioni e gli oneri di cui ai precedenti commi, sono soggette al contributo commisurato alla sola incidenza del costo di costruzione.

4. Ove uno stesso piano di lottizzazione comprenda aree dislocate nel territorio di più comuni, l'autorizzazione prevista dall'articolo 53 deve essere richiesta a ciascuno dei comuni interessati, ognuno dei quali la rilascia per la parte di propria competenza, sulla base di un'unica convenzione che ripartisce tra essi gli oneri e le opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

Art. 55.

Formazione del piano di lottizzazione ad iniziativa privata

1. La richiesta di autorizzazione del piano di lottizzazione deve essere presentata al comune dai proprietari completa di tutta la documentazione tecnica prescritta dal regolamento edilizio.

2. La richiesta deve essere accompagnata dai provvedimenti elencati all'articolo 88 in quanto necessari.

3. Il consiglio comunale autorizza la lottizzazione previo parere della commissione edilizia comunale, ed approva lo schema di convenzione. Successivamente il sindaco provvede alla stipula della convenzione, da rendersi pubblica mediante annotazione a cura dei proprietari nel libro fondiario.

4. Con la deliberazione di autorizzazione il consiglio comunale può determinare un aumento, fino ad un massimo del 30 per cento, dell'incidenza del contributo di concessione così come previsto dall'articolo 106, in relazione alla natura dell'insediamento, alle caratteristiche geografiche della zona nonché allo stato delle opere di urbanizzazione.

Art. 56.

Formazione del piano di lottizzazione d'ufficio

1. Alla compilazione di un piano di lottizzazione si può addivenire altresì per iniziativa comunale nei casi previsti dall'articolo 53, comma 4 e comunque quando il ricorso a tale strumento sia ritenuto necessario per un migliore utilizzo di determinate zone, anche al fine di un equo riparto di oneri e benefici tra i proprietari interessati.

2. A tal fine, il sindaco invita tutti i proprietari delle aree esistenti nelle singole zone a presentare il progetto di lottizzazione entro congruo termine. La presentazione può avvenire anche se manchi l'adesione di proprietari di aree che, per la loro configurazione o minima estensione, non pregiudichino il raggiungimento degli scopi indicati al comma 1.

3. Decorso inutilmente il termine fissato, il sindaco dispone la compilazione d'ufficio del piano di lottizzazione. Il piano di lottizzazione è quindi approvato dal consiglio comunale previo parere della commissione edilizia. La deliberazione è notificata ai proprietari delle aree i quali entro i successivi trenta giorni, ove non dichiarino di accettare la lottizzazione così predisposta, possono richiedere che essa venga modificata. In tal caso il consiglio comunale può variare il progetto in conformità alla richiesta.

4. Il comune ha facoltà di espropriare le aree dei proprietari che non abbiano accettato la lottizzazione. Quando sia ritenuto opportuno e tecnicamente possibile, in alternativa all'espropriazione delle aree il consiglio comunale può deliberare di ridurre l'ambito della lottizzazione alle sole aree dei proprietari che l'abbiano accettata, disponendo solamente l'espropriazione delle aree necessarie all'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria, fermo restando l'accollo dei relativi oneri ai lottizzanti. In tal caso, l'edificazione delle aree escluse dal piano di lottizzazione resta subordinata all'approvazione di un piano di lottizzazione integrativo e al pagamento del contributo per oneri di urbanizzazione previsto dal titolo VIII in misura doppia rispetto alle tariffe in vigore al momento del rilascio delle relative concessioni edilizie.

TITOLO V
MISURE DI SALVAGUARDIA

Capo I

SALVAGUARDIA STRAORDINARIA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Art. 57.

Divieti temporanei

1. Nelle aree delimitate ai sensi dell'articolo 58 e nei casi ivi previsti è temporaneamente vietato il rilascio di nuove concessioni salvo quanto previsto dall'articolo 60.

2. Sono tuttavia consentite opere di conservazione nonché, ove conformi agli strumenti urbanistici in vigore, opere di trasformazione degli edifici esistenti o loro ampliamenti nel limite del 15 per cento del volume, per garantirne la funzionalità.

Art. 58.

Applicazione dei divieti

1. Il divieto di cui all'articolo 57 si applica nelle aree delimitate con provvedimento della Giunta provinciale, nei casi e nelle forme previste dal comma 2.

2. La Giunta provinciale, con provvedimenti anche distinti e successivi, può delimitare aree soggette al divieto di cui sopra, dopo aver sentito il parere del consiglio comunale o dei consigli comunali interessati, sempreché ricorra una delle seguenti condizioni:

a) non sia possibile assicurare ai nuovi insediamenti la quantità dei servizi necessari sotto il profilo della tutela dell'igiene ambientale in rapporto alle caratteristiche e al valore della zona;

b) ove non siano state ancora realizzate, in equa proporzione rispetto agli insediamenti residenziali o ricettivi realizzati, le opere di urbanizzazione secondaria ovvero in genere i pubblici servizi secondo le previsioni dello strumento urbanistico in vigore;

c) manchino gli strumenti di pianificazione ovvero quelli esistenti non rispettino gli standard stabiliti dalle norme in vigore ovvero sia necessario procedere per ragioni di tutela ambientale ad una revisione degli strumenti in vigore, impedendo nel frattempo ulteriori compromissioni ambientali.

3. I consigli comunali sono tenuti a pronunciare e inviare il loro parere entro trenta giorni dalla richiesta; scaduto tale termine il parere non è più richiesto.

4. I provvedimenti della Giunta provinciale di cui al comma 1 sono pubblicati per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione.

5. La stessa pubblicazione è richiesta per la revoca di tali provvedimenti.

Art. 59.

Condizioni per i divieti

1. La condizione di cui alla lettera a), comma 2 dell'articolo 58 si intende verificata:

a) ove, mancando od essendo insufficienti le fognature in atto ovvero non essendo esse dotate di adeguati impianti di depurazione, vi sia il pericolo di inquinamento delle falde idriche o dei corsi o specchi d'acqua superficiali;

b) ovvero, ove l'acquedotto in funzione non offra una disponibilità idrica sufficiente alle necessità di nuovi insediamenti; la disponibilità si considera sufficiente ove l'acquedotto sia in grado di assicurare in ogni periodo dell'anno una dotazione minima pro capite pari a trecento litri al giorno; a tal fine il numero degli abitanti viene computato sulla base di ottanta metri cubi di costruzione a scopo residenziale o ricettivo per abitante nelle località fino a novecento metri di altitudine e di sessanta metri cubi per abitante nelle località ad altitudine superiore.

Art. 60.

Deroghe al divieto

1. Nelle aree delimitate ai sensi dell'articolo 58, il sindaco può rilasciare concessioni edilizie, sempre nel rispetto delle previsioni urbanistiche in vigore, previa deliberazione conforme del consiglio comunale, ove esse si riferiscano:

a) ad edifici o impianti pubblici di rilevante interesse pubblico;

b) a costruzioni residenziali la cui realizzazione sia strettamente necessaria per l'alloggio del richiedente e della sua famiglia purché siano garantiti i requisiti igienico-sanitari e di sicurezza.

2. La concessione per le costruzioni di cui alla lettera b) non può essere rilasciata ove il richiedente disponga nel comune d'altro alloggio idoneo di sua proprietà.

3. La concessione non può essere rilasciata altresì nei casi in cui la costruzione possa farsi in aree edificabili di sua proprietà ricadenti nello stesso comune ma non soggette al divieto.

4. Gli edifici costruiti in base alle concessioni rilasciate ai sensi del presente articolo non possono essere utilizzati che nei modi risultanti dalla concessione. Il vincolo è annotato nel libro fondiario a cura del comune e a spese del concessionario. In caso di trasgressione del vincolo nel periodo di validità del divieto, il sindaco applica una sanzione pecuniaria in misura pari al valore dell'immobile.

Art. 61.

Cessazione dei divieti

1. Il divieto di cui all'articolo 57 cessa in ogni caso allo scadere di quattro anni dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del provvedimento della Giunta provinciale.

2. Il divieto può cessare anche precedentemente, con la revoca da parte della Giunta del provvedimento di delimitazione. Alla revoca la Giunta provvede d'ufficio o su istanza motivata del comune o dei comuni interessati ove siano venute meno le condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 58 ovvero, per le ipotesi riconducibili alla lettera c) del comma 2 del medesimo articolo, quando siano entrati in vigore nuovi strumenti di pianificazione.

Art. 62.

Validità delle concessioni rilasciate prima del vincolo

1. Alle concessioni rilasciate nelle aree delimitate ai sensi dell'articolo 58 prima della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del provvedimento della Giunta provinciale, se relative a costruzioni od opere vietate ai sensi del medesimo articolo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 89, comma 7.

Capo II

SALVAGUARDIA DEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Art. 63.

Salvaguardia del piano urbanistico provinciale

1. A decorrere dall'adozione del progetto del piano urbanistico provinciale o di sue varianti e fino all'entrata in vigore della relativa legge di approvazione, il sindaco, sentita la commissione edilizia comunale, è tenuto a sospendere, con provvedimento motivato da notificare al richiedente, ogni determinazione sulle domande di concessione edilizia relative ad interventi sul territorio che siano ritenuti tali da compromettere o rendere più gravosa l'attuazione del piano o delle sue varianti.

2. Ai fini di cui al comma 1 la Giunta provinciale, all'atto dell'adozione del progetto del piano, provvede all'individuazione delle previsioni nei cui confronti si applica la salvaguardia, determinandone altresì le specifiche modalità.

3. In caso di variazioni al progetto del piano urbanistico provinciale, deliberate dalla Giunta in considerazione di osservazioni pervenute o del parere della CUP, la misura di salvaguardia di cui al comma 1 può essere modificata e va riferita al piano così come variato.

4. Nei territori sottoposti a salvaguardia la Giunta provinciale può sospendere il rilascio di autorizzazioni, visti o nullaosta di competenza provinciale per lavori di modifica del suolo.

5. Le sospensioni previste nel presente articolo non possono essere protratte oltre quattro anni dalla data di adozione del progetto del piano.

Art. 64.

Salvaguardia dei piani subordinati

1. A decorrere dalla data della deliberazione di adozione dei piani subordinati al piano urbanistico provinciale o di loro varianti e fino all'entrata in vigore dei medesimi, il sindaco, sentita la commissione edilizia comunale, è tenuto a sospendere, con provvedimento motivato da notificare al richiedente, ogni determinazione sulle domande di concessione edilizia che siano in contrasto con i piani adottati.

2. In caso di variazioni a seguito di osservazioni accolte dal comprensorio o dal comune interessato, la misura di salvaguardia va riferita al piano definitivamente adottato.

3. A richiesta del sindaco e per il periodo considerato al comma 1, la Giunta provinciale, con provvedimento da notificarsi all'interessato, può ordinare la sospensione dei lavori di trasformazione delle proprietà private che siano tali da compromettere o rendere più gravosa l'attuazione dei piani. La sospensione non potrà essere protratta oltre tre anni dalla data di adozione dei piani. Qualora i lavori non possano essere ripresi per la diversa disciplina data dal piano alle aree interessate, trova applicazione la disposizione dell'articolo 30, comma 2.

4. Ai fini previsti nel presente articolo, il comprensorio è tenuto a trasmettere ai comuni interessati copia del piano adottato nonché di quello definitivamente adottato.

Art. 65.

Salvaguardia del piano di lottizzazione

1. A decorrere dalla data in cui il sindaco ha comunicato l'invito a presentare il progetto di lottizzazione, ai sensi dell'articolo 56, comma 2, e sino all'esecutività della deliberazione con cui il consiglio comunale abbia autorizzato il piano predetto, il sindaco deve sospendere ogni determinazione sulle domande di concessione che riguardano l'area da lottizzare.

2. La sospensione predetta non può protrarsi per un periodo superiore a dodici mesi.

TITOLO VI

LIMITAZIONI ALLA PROPRIETÀ PRIVATA ED ESPROPRIAZIONI

Capo I

LIMITAZIONI ED OBBLIGHI

Art. 66.

Accesso alla proprietà privata

1. Allo scopo di acquisire ogni elemento di conoscenza opportuno ai fini degli atti e dei provvedimenti previsti dalla presente legge, i componenti delle commissioni previste dagli articoli 6, 8, 10 e 21 nonché le persone incaricate dalla Provincia, dai comprensori e dai comuni hanno facoltà di accedere alle proprietà private e di compiere le operazioni inerenti al loro incarico purché siano muniti di autorizzazione nominativa.

2. Il rilascio di tale autorizzazione spetta al Presidente della Giunta provinciale, ove l'accesso debba essere effettuato da componenti di commissioni provinciali o da persone incaricate dalla Provincia ed altresì ove si riferisca a proprietà comprese nel territorio di più comuni; negli altri casi tale facoltà è delegata al sindaco competente per territorio.

3. Il provvedimento è quindi notificato, con la specificazione del giorno dell'accesso, almeno cinque giorni prima dell'inizio delle operazioni al proprietario e all'attuale possessore.

4. Alle persone autorizzate all'accesso è consentito disporre le riprese fotografiche ed i rilievi necessari ai fini di cui al comma 1.

Art. 67.

Durata ed effetti dei piani

1. Il piano urbanistico provinciale, il piano comprensorio di coordinamento ed il piano regolatore generale hanno valore a tempo indeterminato.

2. I piani attuativi, salvo diverse disposizioni di legge, hanno efficacia per dieci anni.

3. In considerazione della necessità di tutelare le limitate risorse territoriali esistenti nella Provincia, i vincoli preordinati all'espropriazione contenuti nel piano urbanistico provinciale mantengono la loro efficacia fino al compimento della prima revisione successiva alla loro entrata in vigore, salvo che nel frattempo non sia divenuto operante il relativo piano subordinato redatto in conformità alle disposizioni concernenti i vincoli predetti ovvero non si sia proceduto all'espropriazione delle aree.

4. Per le medesime ragioni di cui al comma 3, le indicazioni del piano comprensorio di coordinamento e del piano regolatore generale, nella parte in cui incidono su beni determinati ed assoggettano i beni stessi a vincoli preordinati all'espropriazione o a vincoli che comportino l'inedificabilità, conservano efficacia per dieci anni salvo che nel frattempo non siano entrati in vigore i piani attuativi ovvero non si sia proceduto all'espropriazione delle aree.

5. Decorsi i termini di cui al comma 2, il piano attuativo diventa inefficace per la parte non ancora eseguita, rimanendo fermo soltanto a tempo indeterminato l'obbligo di osservare gli allineamenti e le prescrizioni di zona stabilite nel piano stesso. In tal caso il comune provvede entro novanta giorni a predisporre un nuovo piano per il necessario assetto della parte rimasta inattuata.

6. Decorsi i termini di cui ai commi 4 e 5, le aree assoggettate ai vincoli preordinati all'espropriazione o all'inedificabilità sono utilizzabili nei limiti di una densità edilizia fondiaria di 0,01 metri cubi per ogni metro quadrato di lotto accorpato e comunque nel rispetto delle altre norme anche più restrittive previste dal piano regolatore generale per le aree destinate ad attività agricole.

7. Per le limitazioni ed i vincoli previsti dagli strumenti urbanistici vale l'articolo 40, primo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, nel testo sostituito dall'articolo 5 della legge 19 novembre 1968, n. 1187.

Art. 68.

Sistemazioni edilizie a carico dei privati

1. Per l'esecuzione delle sistemazioni previste dai piani attuativi, che consistano in costruzioni, ricostruzioni o modificazioni di immobili, il sindaco ha facoltà di ingiungere ai proprietari di iniziare e concludere i lavori entro un congruo termine.

2. Decorsi inutilmente tali termini, il sindaco diffida i proprietari assegnando un nuovo breve termine.

3. Tanto l'ingiunzione quanto la diffida sono annotati a cura del sindaco nel libro fondiario.

4. Decorsi inutilmente i termini assegnati, il comune ha facoltà di procedere all'espropriazione delle aree.

Art. 69.

Edificazione nei comuni sprovvisti di piano

1. Nell'ambito dei comuni non dotati di un piano urbanistico in vigore l'edificazione a scopo residenziale è soggetta alle seguenti limitazioni:

a) il volume complessivo costruito di ciascun fabbricato non potrà superare le misure di:

1) due metri cubi per ogni metro quadrato di area edificabile se trattasi di edifici ricadenti nei centri abitati perimetrati;

2) 0,03 metri cubi per ogni metro quadrato di area edificabile se trattasi di edifici ricadenti nelle altre parti del territorio comunale; tuttavia gli edifici esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere ampliati fino ad un massimo del 15 per cento del loro volume;

b) l'altezza di ogni edificio non può essere superiore alla larghezza degli spazi pubblici su cui esso prospetta, aumentata dell'eventuale arretramento. La distanza dai confini del lotto non può essere inferiore alla metà dell'altezza di ciascun fronte dell'edificio da costruire e comunque ai metri cinque; inoltre la distanza dagli edifici vicini non può essere inferiore all'altezza di ciascun fronte dell'edificio da costruire e comunque ai metri dieci.

2. Nell'ambito dei comuni di cui al comma 1 l'edificazione a scopo produttivo è soggetta alle seguenti limitazioni:

a) le superfici coperte dagli edifici e dai complessi adibiti in modo esclusivo alla produzione dei beni o servizi non possono superare un decimo del lotto di proprietà;

b) la superficie coperta da complessi agricoli può raggiungere un terzo del lotto;

c) qualora il lotto sia compreso in tutto o in parte in una delle aree produttive del settore secondario individuate dal piano urbanistico provinciale, il limite di cui alla lettera a) è elevato sino ad un terzo della superficie del lotto;

d) per gli edifici o complessi a destinazione alberghiera, ferma la disposizione di cui alla lettera a), non può essere superato comunque il limite di due metri cubi per ogni metro quadrato di area edificabile.

3. Nell'ambito degli agglomerati aventi carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale non disciplinati dal piano generale degli insediamenti storici o dal piano regolatore generale, le aree libere sono inedificabili e sono consentite soltanto opere di consolidamento o restauro, senza alterazione di volumi.

Art. 70.

Distanze di rispetto stradale

1. Nell'edificazione debbono osservarsi distanze minime a protezione del nastro stradale, misurate a partire dal limite della strada.

2. Dette distanze, i limiti di utilizzo delle corrispondenti fasce di rispetto nonché le modalità di misurazione della larghezza delle strade vengono stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale, sentita la CUP. La deliberazione è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 71.

Apertura di strade

1. L'apertura di nuove strade nell'interno delle zone agricole o silvo-pastorali è consentita al solo fine di permettere l'accesso ai terreni per i lavori necessari alla conduzione del fondo e per il trasporto dei prodotti.

2. In nessun caso tali strade potranno avere una larghezza superiore ai metri tre.

Art. 72.

Obblighi particolari e interventi di urgenza ai fini della tutela del paesaggio e degli insediamenti storici

1. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo dei beni immobili compresi nelle aree sottoposte a tutela paesaggistico-ambientale ovvero contenuti nell'elenco di cui all'articolo 94, hanno l'obbligo di non incidere sullo stato fisico, di provvedere ad idonea manutenzione ed altresì di non adibirli ad usi non consoni al loro interesse paesaggistico o tali da arrecare comunque pregiudizio alla loro conservazione.

2. La Giunta provinciale, in caso di inosservanza degli obblighi previsti al comma 1, ordina che si provveda alla manutenzione del bene o alla cessazione degli usi non consentiti e può prescrivere che si adottino le misure necessarie per salvaguardare le caratteristiche del bene per cui esso è tutelato ai sensi della presente legge. In caso di inosservanza, la Giunta provinciale provvede ai sensi del comma 2 dell'articolo 131.

3. Quando si verifica un evento che comporti danno imminente o pericolo di danno imminente ad uno dei beni immobili di cui al comma 1, il proprietario o chi ha il godimento del bene debbono darne notizia alla Giunta provinciale, la quale emette gli ordini e i divieti che reputa opportuni ai fini della protezione del paesaggio.

4. Qualora il bene tutelato ricada in zona per la quale il piano regolatore generale o il piano attuativo abbiano soddisfatto le esigenze di tutela e valorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'articolo 41, comma 3, e dell'articolo 31, i provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 sono affidati al sindaco. In caso di inerzia del sindaco provvede la Giunta provinciale.

5. Qualora occorra intervenire in via d'urgenza su edifici o strutture individuate come insediamenti storici dal piano regolatore generale o dai piani di cui alla legge provinciale 6 novembre 1978, n. 44, ovvero individuati ai sensi dell'articolo 24, per impedire il verificarsi di compromissioni o danni difficilmente riparabili ed i proprietari, benché intimati nelle forme previste dall'articolo 68, non abbiano provveduto nel termine fissato, comune può richiedere alla Giunta provinciale di provvedere direttamente all'esecuzione delle opere, avvalendosi eventualmente, ove si tratti di edifici prevalentemente a destinazione residenziale, dell'ITEA. La Giunta provinciale può procedere, ove occorra, all'espropriazione del bene e contestualmente all'esecuzione delle opere. L'immobile espropriato, se avente prevalente destinazione residenziale, è affidato all'ITEA che assegnerà i relativi alloggi in locazione semplice.

6. L'esecuzione delle opere di cui al comma 5 può essere effettuata anche senza espropriazione del bene, qualora il proprietario rifonda alla Provincia le spese da questa sostenute. In tale caso, prima dell'esecuzione delle opere viene stipulata una convenzione nella quale sono disciplinati i tempi e le forme di pagamento delle spese e la destinazione d'uso dell'immobile.

Art. 73.

Spazi per parcheggio

1. Entro trenta giorni dall'approvazione della presente legge, la Giunta provinciale, sentita la CUP, determina l'ampiezza degli spazi per parcheggio da riservare nelle nuove costruzioni o nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse, avuto riguardo alle varie destinazioni d'uso nonché alla collocazione nel contesto urbano e alla caratterizzazione economica della località.

2. Fino a quando la Giunta provinciale non provvede ai sensi del comma 1, nelle nuove costruzioni o nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse debbono essere riservati appositi spazi per parcheggi esclusivi in misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni dieci metri cubi di costruzione. Per parcheggi esclusivi si intende ad uso esclusivo della nuova costruzione e comunque aggiuntivi a quelli già esistenti nel comune ove la nuova costruzione viene realizzata.

3. Gli spazi di cui ai commi 1 e 2 sostituiscono quelli previsti dall'articolo 41-sevies della legge 17 agosto 1942, n. 1150 anche agli effetti di quanto disposto dal quarto comma dell'articolo 26 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

4. Ai parcheggi autorizzati ai sensi della lettera i) del comma 1 dell'articolo 83 si applica il comma 5 dell'articolo 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122.

Art. 74.

Espropriazioni a fini di edilizia abitativa

1. I comuni hanno facoltà di espropriare le aree comprese nei piani attuativi per l'edilizia abitativa di cui agli articoli 45 e 46.

2. Le aree espropriate possono essere utilizzate dal comune per la realizzazione di edilizia abitativa pubblica ovvero cedute in proprietà:

a) con priorità all'Istituto trentino per l'edilizia abitativa per l'attuazione dei programmi pubblici di edilizia abitativa;

b) alle cooperative edilizie e a richiedenti singoli, con preferenza per i proprietari espropriati, sempreché questi ed i soci delle cooperative siano in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni per essere ammessi ai benefici dell'edilizia agevolata;

c) ad enti pubblici che si impegnano a realizzare la costruzione di abitazioni, da cedere in locazione o con patto di futura vendita, aventi le caratteristiche previste per l'edilizia abitativa;

d) a privati per la realizzazione delle attrezzature di interesse pubblico previste dai piani.

3. Le aree necessarie all'esecuzione di programmi pubblici di edilizia abitativa possono essere espropriate direttamente dall'ITEA, previa loro individuazione da parte del comune nell'ambito dei piani attuativi a fini speciali e piani di recupero in vigore.

4. Ove compatibile con le esigenze dei soggetti di cui al comma 2 e comunque tenuto conto del coordinato utilizzo delle aree, una quota non superiore al 50 per cento in termini volumetrici delle aree comprese nei piani attuativi a fini speciali di cui all'articolo 45 può essere utilizzata dai proprietari, singoli o riuniti in cooperativa, purché in possesso dei requisiti di cui al comma 2, lettera b), con eccezione del rispetto dei limiti di reddito. A tal fine i proprietari, entro le quantità volumetriche e i termini annualmente fissati dal sindaco, possono presentare domanda di costruire direttamente sulle aree stesse nel rispetto delle prescrizioni dei piani medesimi. I proprietari che si avvalgono di tale facoltà debbono ultimare le costruzioni entro un triennio dall'autorizzazione ricevuta, a pena di decadenza.

Art. 75.

Limiti all'utilizzo di aree comprese nei piani attuativi a fini di edilizia abitativa

1. Le abitazioni costruite su aree cedute ai sensi del comma 2 dell'articolo 74 e che abbiano usufruito dei benefici finanziari previsti dalle vigenti disposizioni provinciali in materia di edilizia abitativa, sono soggette alle limitazioni fissate dalle disposizioni medesime.

2. Alle altre abitazioni costruite su aree utilizzate ai sensi del comma 4 dell'articolo 74, si applicano le disposizioni previste dai commi primo, secondo, terzo e ottavo dell'articolo 55 della legge provinciale 6 giugno 1983, n. 16, e il termine di dieci anni ivi previsto decorre dalla data di ultimazione dei lavori.

3. La violazione delle disposizioni contenute nel comma 2 nonché la mancata ultimazione dei lavori nel triennio di cui al comma 4 dell'articolo 74 comporta l'applicazione, da parte del sindaco, di una sanzione pecuniaria in misura pari a metà del valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 124.

4. A garanzia del rispetto di quanto stabilito al comma 2, i proprietari che intendano costruire direttamente debbono presentare al comune un atto unilaterale d'obbligo con il quale si impegnano a rispettare le caratteristiche costruttive e d'uso degli edifici nonché i connessi vincoli. L'atto d'obbligo è annotato a cura del comune nel libro fondiario.

Art. 76.

Espropriazioni per insediamenti produttivi

1. I comuni hanno facoltà di espropriare le aree comprese nei piani attuativi per insediamenti produttivi di cui all'articolo 45.

2. Le aree espropriate sono utilizzate mediante la cessione in proprietà o mediante la concessione del diritto di superficie, con stipula di una convenzione nella quale vengono disciplinati gli oneri posti a carico del concessionario e dell'acquirente e le sanzioni in caso di inosservanza.

TITOLO VII

DISCIPLINA DELLE MODIFICAZIONI DELL'USO DEL SUOLO

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 77.

Divieto di modificare il territorio senza provvedimenti dei poteri pubblici

1. Nessuna attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, ad eccezione degli interventi di manutenzione ordinaria, delle opere interne di cui all'articolo 85 e degli interventi pubblici di cui agli articoli 78, 79, 80 e 81, può essere iniziata e proseguita se il sindaco non abbia rilasciato, nel rispetto degli strumenti di pianificazione territoriale, l'autorizzazione o la concessione secondo le norme della presente legge.

2. Per la coltivazione delle cave e torbiere restano ferme le disposizioni legislative provinciali che specificatamente la concernono.

3. Non è soggetta al rilascio della concessione edilizia di cui all'articolo 82 l'attività mineraria di estrazione e di relativa discarica nell'ambito dell'area di concessione mineraria.

Capo II

OPERE PUBBLICHE

Art. 78.

Opere pubbliche dello Stato

1. All'accertamento che le opere pubbliche di spettanza dello Stato non siano in contrasto con le prescrizioni degli strumenti di pianificazione e dei regolamenti edilizi provvede, ai sensi dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, la Giunta provinciale su richiesta dell'amministrazione interessata.

2. L'accertamento di cui al comma 1 è compiuto sentito il sindaco territorialmente competente, che si esprimerà entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla richiesta previo parere della commissione edilizia comunale.

3. Il presente articolo non si applica alle opere destinate alla difesa nazionale.

Art. 79.

Opere pubbliche della Provincia e della Regione

1. Per le opere pubbliche di competenza della Provincia o della Regione l'accertamento di conformità agli strumenti di pianificazione spetta alla Giunta provinciale.

2. A tal fine si applica il comma 2 dell'articolo 78.

Art. 80.

Opere pubbliche dei comuni

1. Le opere pubbliche dei comuni o loro consorzi sono deliberate dagli organi competenti in conformità alle previsioni degli strumenti di pianificazione e alle altre norme in vigore.

2. Per le finalità di cui al comma 1, prima della deliberazione di approvazione del progetto deve essere sentito il parere della commissione edilizia comunale competente per territorio e debbono essere altresì acquisiti, in quanto necessari, i provvedimenti di cui all'articolo 88, comma 4.

3. Qualora l'opera pubblica contrasti con norme degli strumenti di pianificazione subordinati al piano urbanistico provinciale, l'efficacia della relativa deliberazione è subordinata all'ottenimento dell'autorizzazione di cui al comma 2 dell'articolo 105, salvi i casi nei quali la legge provinciale preveda espressamente che la deliberazione di approvazione dell'opera pubblica abbia il valore di variante.

Art. 81.

Linee elettriche

1. Per le opere concernenti linee elettriche soggette ad autorizzazione di cui al testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775 e successive modificazioni, di competenza statale, spetta alla Giunta provinciale, sentito il sindaco interessato, accertare la compatibilità delle opere stesse con gli strumenti di pianificazione territoriale.

2. Per le opere concernenti linee elettriche soggette ad autorizzazione del precitato testo unico, di competenza provinciale, ad eccezione degli allacciamenti alla utenza diretta, la compatibilità con gli strumenti di pianificazione territoriale è accertata in sede di rilascio dell'autorizzazione predetta su conforme parere del servizio urbanistica e tutela del paesaggio, al quale spetta di sentire il sindaco interessato.

3. Per le opere concernenti le altre linee elettriche è richiesta l'autorizzazione edilizia di cui all'articolo 83.

Capo III

AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

Art. 82.

Interventi soggetti a concessione

1. Nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 77, ogni attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, ivi compreso il sottosuolo, ad eccezione degli interventi elencati agli articoli 83 e 84, è soggetta a concessione.

Art. 83.

Interventi soggetti ad autorizzazione

1. Sono soggetti ad autorizzazione i seguenti interventi:

a) l'occupazione di suolo pubblico o privato con depositi di materiale, serre, tettoie quali pertinenze di attività o di residenza, attrezzature mobili, esposizione a cielo libero di veicoli e merci in genere;

b) la manutenzione straordinaria degli edifici e delle singole unità immobiliari;

c) le opere concernenti:

1) recinzioni;

2) coloritura esterna dei fabbricati;

3) sostituzione dei materiali di copertura degli edifici;

4) muri di sostegno e contenimento fino a un metro e mezzo di altezza;

5) pavimentazioni stradali;

d) la costruzione di impianti tecnologici al servizio di edifici residenziali esistenti;

e) la sostituzione di impianti tecnologici esistenti al servizio di attività produttive;

f) le opere e gli impianti necessari al rispetto della normativa in merito allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi ed aeriformi, nonché all'igienicità ed idoneità del posto di lavoro;

g) le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo a carattere geognostico;

h) i lavori di cui all'articolo 87, comma 5;

i) i parcheggi, da realizzare nel sottosuolo e nei locali a piano terreno degli edifici, da destinare a pertinenza di singole unità immobiliari.

2. L'autorizzazione ha validità per tre anni; qualora entro tale termine gli interventi non siano stati ultimati deve essere richiesta una nuova autorizzazione.

Art. 84.

Autorizzazione per il mutamento della destinazione

1. Il mutamento senza opere della destinazione d'uso dell'unità immobiliare, quale risulta dal provvedimento di concessione ovvero dalla licenza edilizia ovvero dallo stato di fatto per gli immobili costruiti antecedentemente alla legge 6 agosto 1967, n. 765, è soggetto alla sola comunicazione al sindaco, da parte dell'interessato, purché conforme alle destinazioni d'uso previste dagli strumenti urbanistici e dotato degli spazi di parcheggio di cui all'articolo 73.

2. Il mutamento di cui al comma 1 è tuttavia subordinato all'autorizzazione del sindaco quando riguarda immobili compresi nell'ambito degli insediamenti storici ovvero contenuti nell'elenco di cui all'articolo 24.

Art. 85.

Opere interne

Non sono soggette a concessione né ad autorizzazione le opere interne alle costruzioni che non siano in contrasto con gli strumenti urbanistici anche solo adottati e con i regolamenti edilizi, non comportino modifiche della sagoma e dei prospetti della costruzione né aumento delle superfici utili e del numero delle unità immobiliari, non modificano la destinazione d'uso delle costruzioni e delle singole unità immobiliari, non rechino pregiudizio alla statica dell'immobile e rispettino le originarie caratteristiche costruttive degli edifici.

2. Nei casi di cui al comma 1 il proprietario dell'unità immobiliare o chi ne abbia altro valido titolo deve presentare al sindaco, prima dell'inizio dei lavori, una relazione firmata da un professionista abilitato alla progettazione che descriva le opere da compiersi e dimostri il rispetto delle norme di sicurezza e igienico-sanitarie.

3. Il presente articolo non si applica agli immobili vincolati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, ed agli immobili ricadenti nell'ambito degli insediamenti storici ovvero contenuti nell'elenco di cui all'articolo 24 e subordinati ai vincoli di restauro e risanamento.

4. La relazione di cui al comma 2 non necessita della firma di professionista abilitato qualora i lavori riguardino la sostituzione o la variazione nell'ubicazione dei servizi igienico-sanitari o di impianti tecnologici interni all'unità immobiliare, l'eliminazione o lo spostamento di pareti interne non portanti o parti di esse, la sostituzione degli infissi interni, la realizzazione di controsoffittature, la sostituzione dei pavimenti, purché siano garantiti i requisiti igienico-sanitari di cui all'articolo 29.

Art. 86.

Varianti in corso d'opera

1. Qualora in corso d'opera siano apportate al progetto assentite variazioni che non eccedono, in altezza e/o in superficie utile, il 5 per cento delle rispettive misure e che non comportano alterazioni alla distribuzione dei fori e alla forma degli stessi, tali da alterare l'armonia dei prospetti, l'approvazione della relativa variante può essere richiesta prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori, sempreché dette variazioni siano conformi agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi vigenti e non in contrasto con quelli adottati e non modificano la destinazione d'uso delle costruzioni e delle singole unità immobiliari nonché il numero di queste ultime. La variazione di superficie utile dei poggioli è calcolata in relazione alla superficie degli stessi.

2. Nei casi di cui al comma 1 le sanzioni amministrative previste dagli articoli 122 e 128 si applicano solo ove la richiesta di concessione o autorizzazione non venga effettuata nei termini previsti o non venga accolta.

3. Il presente articolo non si applica agli immobili vincolati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, ed agli immobili ricadenti nell'ambito degli insediamenti storici ovvero contenuti nell'elenco di cui all'articolo 24 e subordinati ai vincoli del restauro e del risanamento conservativo.

Art. 87.

Caratteristiche e validità della concessione

1. La concessione non può avere durata superiore a tre anni dall'inizio dei lavori, che deve comunque avvenire entro un anno dal rilascio della concessione.

2. Un periodo più lungo per l'ultimazione dei lavori può essere consentito dal sindaco esclusivamente in considerazione della mole dell'opera da realizzare o delle sue particolari caratteristiche costruttive ovvero della situazione climatica della zona.

3. Qualora entro i termini suddetti i lavori non siano stati iniziati o ultimati, il concessionario deve richiedere una nuova concessione.

4. Per inizio dei lavori si intende la realizzazione di consistenti opere che non si riducano all'impianto di cantiere, all'esecuzione di scavi o di sistemazione del terreno o di singole opere di fondazione.

5. I lavori si intendono ultimati quando la struttura e le caratteristiche formali dell'opera sono individuabili in modo univoco. I lavori eventualmente necessari per rendere l'opera abitabile o agibile sono soggetti all'autorizzazione di cui all'articolo 83, salvo si tratti di sole opere di cui all'articolo 85.

6. È ammessa la proroga del termine previsto per l'inizio o per l'ultimazione dei lavori con provvedimento motivato del sindaco e solo per fatti estranei alla volontà del concessionario che siano sopravvenuti a ritardare l'inizio o l'esecuzione dei lavori.

7. Ai sensi dell'articolo 4 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, la concessione è trasferibile ai successori o aventi causa ed è irrevocabile. La voltura della concessione deve essere richiesta al sindaco.

Art. 88.

Domande di autorizzazione e concessione

1. Possono richiedere la concessione o l'autorizzazione i proprietari dell'immobile nonché coloro che dimostrino di avere un valido titolo risultante da atto pubblico o da scrittura privata autenticata, da provvedimento dei poteri pubblici ovvero da successione ereditaria.

2. La domanda di concessione o di autorizzazione deve essere corredata dalla prescritta documentazione tecnica in adeguato numero di copie nonché dei provvedimenti citati al comma 4.

3. Ogni comune deve tenere in pubblica visione i registri delle domande e delle concessioni ed autorizzazioni rilasciate.

4. La concessione edilizia e l'autorizzazione edilizia costituiscono gli atti conclusivi finali per procedere alla realizzazione delle opere richieste e sono subordinate all'avvenuto rilascio delle autorizzazioni, visti, pareri e nulla-osta previsti:

- a) dal capo IV del presente titolo;
- b) dalle norme di attuazione del piano urbanistico provinciale;
- c) dalle norme concernenti il vincolo idrogeologico di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267;
- d) dalle norme relative al vincolo di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089;
- e) dall'articolo 7 della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18;
- f) da altre disposizioni che lo prevedano.

5. Prima di rilasciare l'autorizzazione o la concessione, il sindaco deve accertarsi che il progetto delle opere sia stato sottoposto al parere del servizio antincendi della Provincia ogni qualvolta tale parere sia prescritto dalle norme in vigore e che sia conforme ai piani commerciali di cui alla legge provinciale 22 dicembre 1983, n. 46 e successive modificazioni.

Art. 89.

Rilascio della concessione

1. Il sindaco si pronuncia sulla domanda di concessione sentita la commissione edilizia comunale e previo parere, per gli aspetti igienico-sanitari, della competente autorità sanitaria.

2. Il provvedimento del sindaco sulla domanda di concessione deve essere comunicato al richiedente non oltre sessanta giorni dalla data di ricevimento della domanda o da quella di presentazione di documenti aggiuntivi richiesti per iscritto dall'amministrazione comunale ad integrazione dei progetti. Il provvedimento di diniego della concessione edilizia deve essere adeguatamente motivato.

3. La domanda di concessione per interventi da eseguire su aree dotate di un piano attuativo o di un piano di lottizzazione in vigore si intende accolta qualora entro il termine previsto dal comma 2 non sia stato comunicato il provvedimento motivato con cui viene negato il rilascio. In tal caso il richiedente, purché in possesso dei necessari provvedimenti di cui al comma 4 dell'articolo 88, può dar corso ai lavori dandone comunicazione al sindaco e previa corresponsione al comune degli oneri dovuti ai sensi degli articoli 106 e seguenti della presente legge calcolati in via provvisoria dal richiedente medesimo e salvo conguaglio sulla base delle determinazioni del sindaco.

4. Scaduto infruttuosamente il termine di cui al comma 2 la concessione si intende rifiutata.

5. Dell'avvenuto rilascio della concessione viene data notizia al pubblico mediante affissione nell'albo comunale con la specificazione del titolare e della località nella quale la costruzione deve essere eseguita.

6. Chiunque può prendere visione, presso gli uffici comunali, della concessione e dei relativi atti di progetto.

7. L'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche comporta la decadenza delle concessioni in contrasto con le previsioni stesse, salvo che i relativi lavori siano stati iniziati e vengano ultimati entro il termine di tre anni dalla data d'inizio, sempreché non intervenga la proroga per l'ultimazione concessa dal sindaco ai sensi dell'articolo 87, comma 6.

Art. 90.

Condizioni particolari

1. Nel caso di interventi consentiti in zone non incluse nel programma pluriennale di attuazione di cui al titolo IX, quando le opere di urbanizzazione primaria manchino o non siano idonee e non sia prevista la loro esecuzione da parte del comune entro i limiti di tempo compatibili, la concessione può essere rilasciata solo a condizione che i richiedenti si impegnino ad eseguire le opere contestualmente alle costruzioni oggetto della concessione. In tal caso il contributo di cui all'articolo 106 è ridotto della parte relativa all'incidenza delle spese di urbanizzazione primaria o del minor costo delle opere realizzate, la cui congruità è accertata dal sindaco in sede di rilascio della concessione. Il concessionario può comunque richiedere di realizzare direttamente le opere di urbanizzazione primaria alle medesime condizioni. Qualora tali opere possano essere utilizzate, in tutto o in parte, per successivi interventi edilizi anche da parte di terzi, prima del rilascio della concessione può essere stipulata apposita convenzione con il comune al fine di fissare le modalità necessarie per consentire un tale utilizzo e conseguentemente determinare in misura anche più ridotta di quanto sopra previsto il contributo per le spese di urbanizzazione comunque a carico del concessionario.

Art. 91.

Rilascio dell'autorizz

1. La pronuncia del sindaco sulla domanda di autorizzazione deve essere comunicata al richiedente non oltre sessanta giorni dalla data di ricevimento della domanda o da quella di presentazione di documenti aggiuntivi richiesti per iscritto dall'amministrazione comunale ad integrazione dei progetti.

2. L'istanza si intende accolta quando entro il termine previsto al comma 1 non sia stato comunicato il provvedimento motivato con cui viene negata l'autorizzazione.

3. Nelle ipotesi previste dal comma 2 il richiedente, purché in possesso dei provvedimenti di cui all'articolo 88, comma 4, eventualmente necessari, può dar corso ai lavori previa comunicazione al sindaco.

4. Si applicano alle autorizzazioni le forme di pubblicità previste ai commi 5 e 6 dell'articolo 89.

Art. 92.

Fornitura di servizi pubblici

1. Ai sensi dell'articolo 45 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modificazioni, le aziende erogatrici di servizi pubblici non possono somministrare le loro forniture se richiedente non abbia indicato nella domanda gli estremi della concessione ad edificare, salvo che si tratti di edifici per i quali all'entrata in vigore della legge predetta siano già stati stipulati contratti di somministrazione. Per le opere iniziate anteriormente al 30 gennaio 1977, in luogo della citata documentazione può essere prodotta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che l'opera è stata iniziata anteriormente alla data predetta.

Capo IV

AUTORIZZAZIONI AI FINI DI TUTELA DEL PAESAGGIO

Art. 93.

Lavori assoggettati ad autorizz

1. A fini di tutela del paesaggio sono soggetti alle speciali autorizzazioni previste dal presente capo:

a) in qualunque parte del territorio provinciale i lavori relativi agli aeroporti, alle gallerie, alle miniere, alla formazione di discariche, alla costruzione di dighe e relativi impianti idroelettrici e di impianti fissi su sede propria, alle piste da sci e relativi bacini di innevamento, alla costruzione di impianti a fune, alla posa di condotte principali per il trasporto di fluidi energetici e non, nonché, fuori dai centri abitati, alle palifiche di sostegno a linee di qualsiasi tipo e agli impianti di illuminazione, all'apertura di strade o al loro ampliamento e alla posa in opera di cartelli o di altri mezzi pubblicitari;

b) qualunque lavoro non soggetto ad autorizzazione ai sensi della lettera a) che possa alterare lo stato fisico:

1) del territorio compreso nel Parco nazionale dello Stelvio;

2) dei territori destinati a parco naturale dal piano urbanistico provinciale;

3) dei territori costituiti dalle zone di interesse ambientale e naturalistico individuate, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettera d), dal piano urbanistico provinciale;

4) dei territori o dei beni individuati in appositi elenchi da parte della Giunta provinciale, ai sensi dell'articolo 94;

c) il taglio di piante ad alto fusto, con diametro del tronco superiore ai quaranta centimetri, nell'ambito dei centri abitati, qualora non conseguenti a lavori soggetti a concessione edilizia e qualora non ricadenti nei territori di cui alla lettera b), numero 3).

2. L'autorizzazione del presente capo non è richiesta per interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici nonché per l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comporti alterazioni permanenti dello stato dei luoghi. Non è richiesta altresì per gli allacciamenti dei servizi alla diretta utenza all'interno dei centri abitati nonché per le condotte secondarie di interconnessione tra reti di distribuzione o di raccolta.

3. Nei boschi e nelle foreste ricadenti nelle zone di cui alla lettera d), comma 2 dell'articolo 14 sono consentiti senza l'autorizzazione del presente capo il taglio culturale, la forestazione, la riforestazione e le opere di conservazione previste ed autorizzate in base alle norme vigenti in materia.

Art. 94.

Individuazione di beni ed inclusione negli elenchi

1. La Giunta provinciale, sentita la CTP, individua i beni immobili, anche non compresi nelle zone di interesse ambientale e naturalistico di cui all'articolo 14, comma 2, lettera d), del piano urbanistico provinciale, che rivestono cospicui caratteri di bellezza naturale o rappresentano singolarità ecologica o formano punti di vista o di belvedere, nonché quelli costituiti da opere di infrastrutturazione del territorio e manufatti che, indipendentemente dalla loro soggezione alle norme per la tutela delle cose di interesse storico o artistico, si distinguono, singolarmente o nell'insieme, per la loro non comune bellezza o per la loro peculiare configurazione locale.

2. La proposta di inserimento di territori o beni nell'elenco può essere avanzata da chiunque presenti a tal fine una adeguata documentazione. La Giunta provinciale, ove non dichiarata manifestamente infondata tale proposta, è tenuta a provvedere su di essa mediante idonea istruttoria tecnica, sentito il comune interessato. La Giunta provinciale provvede ugualmente qualora il parere del comune non pervenga entro quaranta giorni dalla richiesta.

3. La deliberazione della Giunta provinciale di cui al comma 1 è notificata al proprietario, al possessore o al detentore degli immobili ed è pubblicata all'albo dei comuni interessati per trenta giorni. Qualora la notifica risulti particolarmente difficile in ragione del numero o della non agevole reperibilità dei soggetti, la deliberazione della Giunta provinciale è invece pubblicata per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione.

4. Ove per fatti sopravvenuti un bene immobile incluso nell'elenco abbia perduto le caratteristiche ambientali ed intrinseche tutelate dalla presente legge, il proprietario può chiederne la cancellazione mediante domanda motivata corredata dalla necessaria documentazione. La Giunta provinciale, sentita la CTP, qualora constatata la fondatezza della domanda, ordina la cancellazione del bene dall'elenco dandone comunicazione al richiedente. Ad analoga cancellazione la Giunta provinciale può addivenire su richiesta del comune nel cui territorio il bene è situato, ovvero d'ufficio, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse.

Art. 95.

Caratteristiche e validità dell'autorizzazione

1. Chiunque voglia intraprendere i lavori o le opere previsti dall'articolo 93 deve presentare all'organo competente ai sensi dei successivi articoli domanda di autorizzazione corredata da adeguata documentazione, ed astenersi dall'iniciarli sino a quando non l'abbia ottenuta.

2. Di analoga autorizzazione deve munirsi chiunque intenda procedere alla formazione dei piani attuativi, di cui al titolo IV, capo IV, della presente legge, nell'ambito dei territori sottoposti a tutela del paesaggio, ad esclusione della fattispecie di cui all'articolo 50.

3. I lavori e le opere debbono essere iniziati entro tre anni dall'autorizzazione rispettivamente entro cinque anni ove si tratti di lottizzazione; trascorso tale periodo ed altresì in caso di cessazione dell'efficacia della concessione di cui all'articolo 82, dell'autorizzazione di cui all'articolo 83 ovvero della lottizzazione, l'autorizzazione deve essere nuovamente richiesta.

4. Nel rilasciare l'autorizzazione l'organo competente può apporvi clausole, prescriventi l'adozione di misure particolari di tutela.

5. L'autorizzazione è richiesta anche nel caso in cui i lavori o le opere previsti dall'articolo 93 debbano svolgersi a cura dei comuni o di altri enti pubblici, ma non è dovuta per le opere destinate alla difesa nazionale.

6. Per i lavori di competenza della Provincia, al controllo ai fini paesaggistici provvede direttamente il servizio urbanistica e tutela del paesaggio.

7. Nell'ipotesi prevista dal comma 3 dell'articolo 72, qualora si verifichi una particolare necessità per cui ogni indugio possa essere pregiudizievole, gli interessati possono provvedere direttamente ai lavori necessari ad evitare l'aggravamento del danno o l'avverarsi di un danno irreparabile dandone contemporaneamente notizia all'organo di tutela competente.

8. Le varianti in corso d'opera di cui all'articolo 86 non sono soggette all'autorizzazione del presente articolo.

Art. 96.

Autorizzazioni di competenza della Giunta provinciale

1. Spetta alla Giunta provinciale, sentita la CTP, il rilascio dell'autorizzazione per le opere da eseguire nel Parco nazionale dello Stelvio nonché di ogni altra autorizzazione prevista dal presente capo quando riguardi opere pubbliche di spettanza dello Stato o della Regione. I relativi provvedimenti sono emessi d'intesa con le amministrazioni interessate. Spetta altresì per le opere di cui al comma 1 dell'articolo 81 di competenza dell'Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL).

2. La Giunta provinciale si pronuncia entro novanta giorni dal ricevimento della domanda o della documentazione integrativa eventualmente richiesta.

Art. 97.

Autorizzazioni di competenza della CTP

1. Salvo quanto disposto dall'articolo 96, il rilascio dell'autorizzazione per l'esecuzione dei lavori o delle opere previste dalla lettera a) e dalla lettera b), numeri 2) e 4), dell'articolo 93 spetta alla CTP. Per tutti i lavori oggetto di valutazione di impatto ambientale ai sensi della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28, nei territori di cui alla lettera b), numero 3 dell'articolo 93, spetta alla CTP esprimere il parere paesaggistico-ambientale nel corso del relativo procedimento e con i tempi previsti dalla normativa medesima.

2. La CTP si pronuncia entro il termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento della domanda o della documentazione integrativa eventualmente richiesta. Tale richiesta può essere effettuata entro trenta giorni dal predetto ricevimento. Scaduto infruttuosamente il termine, la domanda viene trasmessa alla Giunta provinciale dandone contemporanea comunicazione all'interessato. La Giunta si pronuncia entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla precitata scadenza, previa acquisizione del parere del servizio urbanistica e tutela del paesaggio.

3. Entro i sessanta giorni successivi al rilascio, la Giunta provinciale può annullare, con provvedimento motivato, le autorizzazioni della commissione.

Art. 98.

Autorizzazioni di competenza della CTC

1. Salvo quanto disposto dagli articoli 96 e 97, il rilascio dell'autorizzazione per l'esecuzione dei lavori da eseguirsi nei territori di cui al numero 3), lettera b), dell'articolo 93 spetta alla competente CTC.

2. La CTC si pronuncia entro il termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento della domanda o della documentazione integrativa eventualmente richiesta. Tale richiesta può essere effettuata entro trenta giorni dal predetto ricevimento. Scaduto infruttuosamente il termine la domanda viene trasmessa alla Giunta provinciale dandone contemporanea comunicazione all'interessato. La Giunta si pronuncia entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla precitata scadenza, previa acquisizione del parere del servizio urbanistica e tutela del paesaggio.

3. Entro i sessanta giorni successivi al rilascio, la Giunta provinciale può annullare, con provvedimento motivato, le autorizzazioni della commissione.

Art. 99.

Autorizzazioni di competenza del sindaco

1. I lavori di cui all'articolo 93, comma 1, lettera c) sono autorizzati dal sindaco che si pronuncia sulla domanda entro il termine di trenta giorni.

Art. 100.

Limiti alle facoltà degli organi competenti alle autorizzazioni

1. Salvo quanto disposto dagli articoli 43, comma 3, e 41, comma 3, con l'entrata in vigore dei piani regolatori generali o di piani attuativi, gli organi competenti nel pronunciarsi sulle domande di autorizzazione a fini paesaggistici non possono imporre limiti alle altezze e alle cubature diversi da quelli previsti per le zone specificatamente destinate ad edificazione dai piani suddetti.

Art. 101.

Ricorsi

1. I destinatari dei provvedimenti di cui agli articoli 97 e 98 rilasciati dalle commissioni possono proporre ricorso alla Giunta provinciale che decide in via definitiva, sentito il parere della CTP.

2. I ricorsi di cui al comma 1 debbono essere proposti entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione dei relativi provvedimenti e decisi entro il termine perentorio di sessanta giorni.

3. I provvedimenti di cui all'articolo 96 sono definitivi.

Art. 102.

Disposizioni di coordinamento con i vincoli di cui alla legge 1º giugno 1939, n. 1089

1. L'autorizzazione rilasciata dalla commissione beni culturali di cui all'articolo 2 della legge provinciale 27 dicembre 1975, n. 55, ovvero dalla Giunta provinciale in sede di ricorso, sostituisce quelle di cui agli articoli 97, 98 e 99 della presente legge quando le opere non alterino lo stato fisico delle aree inedificate.

2. Per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, la commissione beni culturali ed il comitato tecnico per i beni culturali sono integrati da un architetto esperto del servizio urbanistica e tutela del paesaggio.

Art. 103.

Interventi per la conservazione e sistemazione paesaggistica

1. Ove non specificatamente previsto dalle vigenti leggi provinciali di settore, la Giunta provinciale può effettuare interventi di conservazione e di sistemazione dei territori protetti dal presente capo con progetti di ripristino dei valori ambientali alterati. Le relative spese sono poste a carico del bilancio provinciale.

2. Per il ripristino di un bene ricompreso nei territori sottoposti a tutela del paesaggio che sia stato danneggiato da atti o fatti non imputabili al proprietario nonché per interventi di restauro o di manutenzione straordinaria, la Giunta provinciale è autorizzata a corrispondere appositi sussidi sulla base, occorrendo, di apposita convenzione con gli interessati. Per i medesimi fini, in luogo della concessione dei sussidi, può essere disposta la fornitura diretta di materiale tradizionale di copertura e di finitura degli edifici.

3. Con apposita deliberazione della Giunta provinciale saranno stabiliti i tempi di presentazione delle domande, i criteri di priorità, le spese ammissibili nonché i tempi e le modalità di erogazione dei sussidi di cui al comma 2.

Capo V

CONCESSIONI IN DEROGA

Art. 104.

Esercizio dei poteri di deroga

1. I poteri di deroga previsti dalle norme di attuazione degli strumenti di pianificazione, sia in vigore che adottati, ovvero dal regolamento edilizio possono essere esercitati limitatamente alla realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico.

2. La Giunta provinciale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, individua le categorie di edifici ed opere qualificati di interesse pubblico ai fini dell'esercizio del potere di deroga.

3. Il rilascio della concessione in applicazione dei poteri di cui al comma 1 è subordinato all'autorizzazione del consiglio comunale e successivamente al nullaosta della Giunta provinciale.

Art. 105.

Deroga per opere pubbliche non soggette a concessione

1. Qualora le opere pubbliche dello Stato, della Regione o della provincia contrastino con le prescrizioni degli strumenti di pianificazione subordinati al piano urbanistico provinciale, la deroga alle relative norme può essere concessa dalla Giunta provinciale nell'ambito del procedimento previsto dagli articoli 78 e 79, sentito il consiglio comunale. Il relativo parere deve essere espresso entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla richiesta e sostituisce quelli previsti al comma 2 dell'articolo 78.

2. Per le opere pubbliche dei comuni contrastanti con le norme degli strumenti di pianificazione subordinati al piano urbanistico provinciale, l'autorizzazione a derogare è accordata dalla Giunta provinciale.

TITOLO VIII

CONTRIBUTI ED ONERI PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE

Art. 106.

Contributo di concessione

1. Il rilascio della concessione di cui all'articolo 82 è subordinato alla presenza di idonee opere di urbanizzazione primaria o dell'impegno formale alla realizzazione delle medesime da parte del richiedente e, salvo i casi espressamente previsti dalla presente legge, alla corresponsione di un contributo determinato dal sindaco e commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione e al costo di costruzione.

2. L'incidenza del contributo di concessione non può essere complessivamente inferiore al 5 per cento né superiore al 15 per cento del costo medio della costruzione determinato ai sensi dell'articolo 108.

3. Ai fini di quanto previsto dai successivi articoli, l'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria, di quelli di urbanizzazione secondaria nonché del costo di costruzione è pari, ciascuna, ad un terzo del complessivo contributo di concessione.

4. Si intendono per opere di urbanizzazione primaria e secondaria quelle previste dall'articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, integrato dall'articolo 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

5. Il contributo è corrisposto al comune all'atto del rilascio della concessione.

Art. 107.

Regolamento comunale

1. Ciascun comune fissa ed aggiorna con un proprio regolamento le misure percentuali e le modalità del contributo richiesto a norma del presente titolo, riferito al costo medio di costruzione e alle categorie tipologico-funzionali identificate dalla Giunta provinciale.

2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i comuni debbono essere dotati del regolamento; dopo tale data e fino all'entrata in vigore del regolamento si applica la percentuale di incidenza del contributo di concessione nella misura massima stabilita dall'articolo 106, comma 2.

3. La Giunta provinciale è autorizzata a predisporre uno schema tipo del regolamento di cui al presente articolo.

Art. 103.

Determinazione del costo medio di costruzione

1. I costi medi di costruzione sono determinati annualmente dalla Giunta provinciale tenuto conto, salvo quanto disposto dai commi 2 e 3, del costo di costruzione, riferito a metro cubo vuoto per pieno, dell'edilizia agevolata stabilito ai sensi delle vigenti disposizioni legislative provinciali in materia di edilizia abitativa.

2. Per le attività produttive il costo medio è riferito a metro quadrato di superficie utile di calpestio ed eventualmente anche distinto per categorie tipologico-funzionali.

3. Per i complessi ricettivi turistici all'aperto il costo medio è riferito a metro quadrato di area occupata ed alle caratteristiche del complesso.

4. Con il provvedimento di cui al comma 1 sono identificate categorie di edifici con caratteristiche tipologico-funzionali superiori a quelle considerate dalle disposizioni legislative ivi richiamate, per le quali sono determinate maggiorazioni del costo di costruzione in misura non superiore al 50 per cento.

Art. 109.

Onerosità della concessione per attività produttive

1. Per le costruzioni o gli impianti destinati ad attività agricole, industriali, ivi compresi gli impianti di risalita, artigianali, o di trasporto, ove ubicate in zone specificamente destinate dagli strumenti di pianificazione, il contributo di cui all'articolo 106 è commisurato esclusivamente all'incidenza delle spese di urbanizzazione primaria, così come fissate dal comma 3 del medesimo articolo.

2. Il contributo di concessione di cui all'articolo 106 è commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione primaria e al costo di costruzione, nel caso di costruzioni o impianti destinati ad attività direzionali, commerciali, ivi compresi i pubblici esercizi, nonché ad attività dirette alla prestazione di servizi.

Art. 110.

Onerosità della concessione per complessi ricettivi turistici all'aperto

1. Per la realizzazione o per la modifica di complessi ricettivi turistici all'aperto il contributo di cui all'articolo 106 è commisurato all'incidenza delle sole spese di urbanizzazione primaria e secondaria così come fissata dal comma 3 del medesimo articolo, eccetto le strutture edilizie ricettive permanenti per le quali il contributo è commisurato anche al costo di costruzione.

Art. 111.

Esenzione dal contributo

1. Il contributo di concessione non è dovuto:

a) per le opere consentite nelle zone agricole, ivi compresa la residenza limitatamente a quattrocento metri cubi, in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell'imprenditore agricolo a titolo principale ai sensi dell'articolo 80 della legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39 e successive modificazioni, purché costituisca prima abitazione;

b) per i lavori di recupero o risanamento di edifici esistenti che vengono destinati a scopo abitativo primario, come definito dall'articolo 60, comma 1, lettera b), e comma 2;

c) per le modifiche che non comportano aumento di volume o mutamento della destinazione d'uso e necessarie per migliorare le condizioni igieniche, statiche o funzionali delle costruzioni esistenti;

d) per parcheggi da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari;

e) per gli impianti, le attrezzature tecnologiche, le opere pubbliche o di interesse generale ivi comprese quelle di culto e di edilizia abitativa pubblica, realizzate dagli enti istituzionalmente competenti nonché per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici o concordate con il comune;

f) per le opere da realizzare in attuazione di norme o provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamità;

g) per i nuovi impianti, lavori, opere e installazioni relativi alle energie rinnovabili e alla conservazione e al risparmio dell'energia;

h) per le pertinenze funzionali agli interventi di cui alla lettera c);

i) per i lavori oggetto di concessioni rinnovate per decorso dei termini di validità o per annullamento comunque disposto, salva la corresponsione dell'eventuale maggior onere in dipendenza dagli aggiornamenti previsti dagli articoli 107 e 108.

2. Sono esentate dalla quota afferente il costo di costruzione, limitatamente ai primi quattrocento metri cubi di volume, le opere da realizzarsi da soggetti che costruiscono la propria prima abitazione purché non qualificata di lusso ai sensi del decreto ministeriale 2 agosto 1969. Salvi i casi di edilizia abitativa agevolata, l'esenzione è subordinata alla stipulazione con il comune di una convenzione da annotarsi nel libro fondiario a cura e spese dell'interessato, mediante la quale il privato si obbliga a non cedere la proprietà dell'immobile per un periodo di dieci anni dalla data di ultimazione dei lavori. In caso di alienazione decadono i benefici concessi e il comune provvede a determinare l'ammontare del contributo in base ai costi in vigore all'atto della cessione.

3. Per le opere realizzate su immobili di proprietà dello Stato da chi in base a provvedimento dei competenti organi dell'amministrazione abbia titolo al godimento del bene, il contributo di concessione è commisurato all'incidenza delle sole spese di urbanizzazione primaria e secondaria.

Art. 112.

Destinazione dei proventi delle concessioni

1. I proventi delle concessioni e delle sanzioni previste dalla presente legge, escluse quelle di cui all'articolo 131, sono introitati nel bilancio del comune e sono destinati alla realizzazione e alla manutenzione straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici nonché alla acquisizione di aree ed immobili per l'edilizia abitativa.

TITOLO IX

PROGRAMMA PLURIENNALE DI ATTUAZIONE

Art. 113.

Contenuti

1. I comuni possono predisporre un programma pluriennale di attuazione che disciplini lo sviluppo temporale delle trasformazioni urbanistiche previste dagli strumenti di pianificazione e assicuri la realizzazione, in diretta correlazione con la capacità di spesa del comune, dei relativi interventi di urbanizzazione. Il programma individua le parti del territorio comunale che sono oggetto di trasformazione urbanistica ed edilizia in un periodo di tempo non inferiore a tre e non superiore a cinque anni.

2. Esso deve indicare:

- a) il perimetro delle zone di cui si prevede l'utilizzazione e la correlativa urbanizzazione;
- b) i termini per la presentazione delle domande di autorizzazione delle lottizzazioni previste dallo strumento urbanistico;
- c) le eventuali aree, ricadenti nel programma di cui all'articolo 45, comma 3, da destinare ad edilizia abitativa fissando i termini entro cui devono essere adottati i relativi piani attuativi;
- d) l'eventuale priorità di utilizzo delle aree in correlazione con le previsioni di urbanizzazione;
- e) il periodo di validità del programma;
- f) il preventivo di spesa per la realizzazione delle opere di urbanizzazione accompagnato dal quadro generale delle risorse mobilitabili per l'attuazione delle opere e dalla previsione delle spese annuali da inserire in bilancio.

3. Il programma pluriennale può riguardare anche solo singole parti del territorio comunale per le quali siano in atto o si prevedano caratteristiche di sviluppo differenziate in conseguenza dell'insediamento di attività produttive o di carattere turistico.

4. Il programma pluriennale di attuazione, in corrispondenza dei contenuti di cui al presente articolo, è formato da:

- a) una cartografia in scala corrispondente a quella dello strumento urbanistico;
- b) una relazione illustrativa delle motivazioni assunte al fine del dimensionamento, contenente tra l'altro le indicazioni di cui alle lettere b) ed e) del comma 2;
- c) una relazione programmatica contenente le indicazioni di cui alla lettera f) del comma 2.

Art. 114.

Dimensionamento

1. Il comune determina l'estensione delle parti di territorio da includere nel programma pluriennale sulla base del prevedibile andamento della domanda di edilizia residenziale, produttiva e per attività turistiche, conseguentemente dimensionando le opere di urbanizzazione.

2. Nel determinare l'estensione delle aree devono essere tenuti in conto i parametri di sviluppo fissati dagli strumenti di pianificazione.

3. Per l'inclusione nel programma pluriennale sono scelti prioritariamente:

- a) le aree che consentono interventi di riutilizzazione del patrimonio edilizio esistente;
- b) le aree dotate di opere di urbanizzazione;
- c) le aree dotate di piano attuativo;
- d) le aree sulle quali non esistono attività agricole pregiate.

Art. 115.

Formazione

1. Il programma pluriennale di attuazione è adottato dal consiglio comunale ed è depositato presso gli uffici comunali per sessanta giorni entro i quali chiunque ne può prendere visione e formulare eventuali osservazioni.

2. Il consiglio comunale può modificare il programma pluriennale di attuazione in considerazione di osservazioni pervenute.

3. Il programma pluriennale di attuazione entra in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione per estratto sul Bollettino ufficiale della Regione della deliberazione comunale di adozione divenuta esecutiva.

4. Durante il periodo di validità del programma pluriennale di attuazione sono ammesse varianti in aggiornamento per l'adeguamento a previsioni urbanistiche entrate in vigore nel frattempo, per eseguire piani attuativi ovvero per l'attuazione di interventi di comprovato interesse pubblico o, infine, per accertata inadeguatezza del programma pluriennale in vigore.

Art. 116.

Effetti

1. Dopo l'entrata in vigore del programma pluriennale di attuazione, al di fuori delle aree in esso ricomprese la concessione può essere rilasciata soltanto quando si tratti di interventi:

- a) diretti al recupero a fini abitativi del patrimonio edilizio esistente;
- b) da realizzare su aree di completamento che siano dotate di idonee opere di urbanizzazione primaria;
- c) relativi agli edifici e costruzioni indicate alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 60 e con le modalità ed i limiti ivi fissati.

2. Decorso inutilmente il termine di cui all'articolo 113, comma 2, lettera b), si applica l'articolo 56, commi 3 e 4.

TITOLO X

VIGILANZA E SANZIONI

Art. 117.

Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia

1. Il sindaco esercita la vigilanza su ogni attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale al fine di assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, agli strumenti di pianificazione territoriale e ai provvedimenti di concessione o di autorizzazione; a tal fine egli si avvale dei funzionari comunali o di incaricati.

2. I funzionari o incaricati dei controlli possono accedere ai cantieri, alle costruzioni e ai fondi muniti di mandato del sindaco.

3. Ai sensi dell'articolo 4, quarto comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, ove nei luoghi in cui vengono realizzate le opere non sia esibita la concessione ovvero non sia stato apposto il prescritto cartello ovvero in tutti gli altri casi di presunta violazione urbanistico-edilizia, ne danno comunicazione al sindaco, il quale verifica la regolarità delle opere e dispone gli atti conseguenti, nonché all'autorità giudiziaria e all'assessore provinciale competente per l'urbanistica.

4. Il segretario comunale redige e pubblica mensilmente nell'albo comunale l'elenco dei rapporti di cui al comma 3 e delle relative ordinanze di sospensione e lo trasmette alle autorità ivi indicate.

5. Per le opere di cui agli articoli 78 e 79, qualora risultino violate le norme o gli strumenti citati al comma 1, il sindaco informa immediatamente il Presidente della Giunta provinciale al quale compete l'adozione dei provvedimenti previsti dalla presente legge.

Art. 118.

Ordinanza di sospensione

1. Quando sia constatata l'esecuzione di opere in contrasto con leggi, regolamenti, prescrizioni urbanistiche o atti di concessione o di autorizzazione, il sindaco emette ordinanza di immediata sospensione di ogni attività contrastante con le norme e prescrizioni suddette.

2. Con la medesima ordinanza o con atto successivo il sindaco può ordinare o consentire l'esecuzione di opere provvisoriamente necessarie a prevenire pericoli per l'incolumità pubblica o privata, per la stabilità dei manufatti nonchè per la tutela dell'ambiente.

3. L'ordinanza è notificata a mezzo dell'ufficiale giudiziario o del messo comunale al titolare della concessione od autorizzazione ovvero al proprietario, al direttore dei lavori ed all'esecutore dei medesimi.

4. Ove la sospensione di cui al comma 1 sia disposta per opere prive di concessione si applica l'articolo 45 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modificazioni.

Art. 119.

Effetti dell'ordinanza di sospensione

1. Spetta al sindaco il controllo sull'osservanza dell'ordine di sospensione; a tal fine può essere ordinata l'apposizione di sigilli e la nomina di un custode; le spese per le misure cautelari e di custodia sono addebitate in solido ai soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 118 e vengono rimosse ai sensi dell'articolo 130.

2. L'ordinanza di sospensione dell'attività edilizia eseguita in difformità dalla concessione o dall'autorizzazione perde efficacia, fermi restando gli effetti già maturati, qualora entro sessanta giorni dalla sua notificazione il sindaco non abbia adottato e notificato i provvedimenti definitivi di cui ai successivi articoli.

3. L'ordinanza di sospensione ha vigore a tempo indeterminato quando riguarda opere eseguite in assenza di concessione o di autorizzazione ovvero per quelle eseguite in totale difformità dalla concessione o dall'autorizzazione.

Art. 120.

Responsabilità del titolare della concessione, del committente, del costruttore e del direttore dei lavori

1. Ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modificazioni, il titolare della concessione, il committente e il costruttore sono responsabili, ai fini e per gli effetti delle norme contenute nel presente titolo, della conformità delle opere alla normativa urbanistica, alle previsioni di piano nonchè, unitamente al direttore dei lavori, a quelle della concessione ad edificare e alle modalità esecutive stabilite dalla medesima. Essi sono, altresì, tenuti al pagamento delle sanzioni pecuniarie e, solidalmente, alle spese per l'esecuzione in danno, in caso di demolizione delle opere abusivamente realizzate, salvo che dimostrino di non essere responsabili dell'abuso.

2. Ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modificazioni, il direttore dei lavori non è responsabile qualora abbia contestato per iscritto agli altri soggetti la violazione del progetto assentito, con esclusione delle varianti in corso d'opera di cui all'articolo 86, ed abbia contemporaneamente fornito al sindaco una relazione sulla violazione stessa. Nei casi di totale difformità o di variazione essenziale rispetto alla concessione, il direttore dei lavori deve inoltre rinunciare all'incarico contestualmente alla comunicazione resa al sindaco. In caso contrario il sindaco segnala al consiglio dell'ordine professionale di appartenenza la violazione in cui è incorso il direttore dei lavori per i provvedimenti di competenza.

Art. 121.

Definizioni delle costruzioni abusive

1. Ai fini delle disposizioni di cui agli articoli successivi, sono costruzioni abusive quelle realizzate:

a) senza concessione o autorizzazione del sindaco ovvero in difformità da esse;

b) in base a concessione o autorizzazione annullata o scaduta.

2. Le opere realizzate in base a concessione scaduta sono equiparate a quelle eseguite in assenza della stessa.

3. Si considerano costruzioni eseguite in totale difformità quelle che comportano:

a) la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche, planivolumetriche o di utilizzazione rispetto a quello assentito;

b) l'esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e tali da costituire un organismo edilizio o parte di esso autonomamente utilizzabile;

c) la realizzazione di opere eccedenti i limiti massimi stabiliti per le variazioni essenziali dal comma 4.

4. Si considerano costruzioni eseguite con variazioni essenziali:

a) la violazione delle norme vigenti in materia di abbattimento delle barriere architettoniche di cui alla legge provinciale 7 gennaio 1991, n. 1;

b) le modificazioni che eccedono singolarmente il 10 per cento ma non superano il 30 per cento dei valori di progetto relativi alle misure lineari, al volume ed alla superficie coperta;

c) il mutamento delle caratteristiche dell'intervento edilizio assentito in relazione alla classificazione dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, o alla classificazione stabilita nei criteri emanati dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 24;

d) la violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica quando non attenga a fatti procedurali;

e) ogni intervento difforme da quanto concesso o autorizzato se effettuato su immobili ricadenti nel parco nazionale dello Stelvio o nei parchi naturali.

5. Si considerano costruzioni eseguite in difformità parziale:

a) quelle che non importano essenziali variazioni al progetto così come definite al comma 4;

b) le variazioni non essenziali apportate, anche in difetto di concessione edilizia, alle opere legittimamente preesistenti.

6. Si considera eseguita l'opera quando le relative strutture e caratteristiche formali esterne sono individuabili in modo univoco.

7. Le costruzioni abusive realizzate in vigenza delle norme urbanistiche anteriori al 30 gennaio 1977 in difetto o in difformità di licenza edilizia o in base a licenza edilizia annullata o scaduta, restano soggette alle sanzioni amministrative introdotte con legge 6 agosto 1967, n. 765, intendendosi tuttavia il parere della sezione urbanistica compartimentale di cui all'articolo 32 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, sostituito dal parere della commissione edilizia comunale.

8. Le costruzioni abusive eseguite a decorrere dal 30 gennaio 1977 e fino alla data di entrata in vigore della legge 28 febbraio 1985, n. 47, restano soggette alle sanzioni amministrative introdotte con la legge 29 gennaio 1977, n. 10.

9. I commi 7 ed 8 trovano applicazione limitatamente alle costruzioni abusive che non abbiano conseguito la sanatoria di cui al capo IV della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modificazioni.

Art. 122.

Sanzioni per opere eseguite in assenza o in difformità dalla concessione

1. In caso di opere abusive eseguite in assenza di concessione o in difformità da essa, il sindaco emette ingiunzione di rimessa in pristino entro novanta giorni, termine eventualmente prorogabile solo per ragioni tecniche comprovate.

2. L'ingiunzione è notificata al proprietario e agli altri soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 120. Se questi non provvedono nei termini, si applicano le sanzioni di cui ai seguenti commi.

3. Le opere eseguite in assenza di concessione sono di diritto acquisite gratuitamente con l'area di sedime nonché con quella necessaria ad assicurare l'accesso, le distanze dai confini e, ove necessario, il rispetto degli standard per parcheggi, al patrimonio del comune. In caso di opere che insistano su aree in comproprietà con altri soggetti, l'acquisizione è disposta per la quota che attiene all'opera abusiva. L'opera acquisita deve essere demolita con ordinanza del sindaco a spese dei responsabili dell'abuso, salvo che con deliberazione consiliare non si dichiarino l'esistenza di prevalenti interessi pubblici e purché l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici o paesaggistico-ambientali.

4. Le opere eseguite in totale difformità sono acquisite al patrimonio del comune alle condizioni previste al comma 3 qualora il consiglio comunale riconosca che l'opera può essere utilizzata per fini pubblici; negli altri casi, ed altresì per le opere eseguite in assenza di concessione ma prive di una specifica autonomia funzionale e non rientranti tra quelle di cui all'articolo 121, comma 5, lettera b), il sindaco ordina la demolizione a spese dei responsabili dell'abuso.

5. Per le opere eseguite con variazioni essenziali il sindaco ordina la demolizione a spese dei responsabili dell'abuso oppure, ove esse non contrastino con rilevanti interessi urbanistici, il pagamento di una sanzione pecuniaria determinata in misura pari al 150 per cento del valore venale del manufatto abusivo. In caso di violazione delle norme riguardanti l'abbattimento delle barriere architettoniche il sindaco ordina sempre la rimessa in pristino in conformità al progetto concessionato ed ordina l'esecuzione dei lavori previsti in progetto qualora questi non siano stati realizzati.

6. Per le opere eseguite in difformità parziale il sindaco ordina la demolizione a spese dei responsabili dell'abuso oppure, ove esse non contrastino con rilevanti interessi urbanistici, e comunque quando la demolizione non possa avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, il pagamento di una sanzione determinata in misura pari al valore delle parti eseguite in difformità.

7. Unitamente alla sanzione pecuniaria prevista dai commi 5 e 6, il sindaco ordina altresì il pagamento del contributo di cui al titolo VIII in quanto dovuto.

8. La demolizione prevista dai commi 5 e 6 è sempre disposta qualora l'opera abusiva contrasti con rilevanti interessi paesaggistico-ambientali ed altresì ove non si sia provveduto, nei termini stabiliti dal sindaco, al pagamento delle sanzioni e dei contributi.

9. Nel caso di opere eseguite in assenza o in difformità di concessione su suoli del demanio o del patrimonio dello Stato o di enti pubblici, il sindaco, ove non si sia ottemperato all'ingiunzione di cui al comma 1, ordina la demolizione a spese dei responsabili dell'abuso dandone comunicazione al proprietario del suolo.

10. In caso di annullamento della concessione, qualora non sia possibile la rimozione dei vizi delle procedure amministrative o la riduzione in pristino, il sindaco applica una sanzione pecuniaria pari al valore venale delle opere o delle parti abusivamente eseguite.

11. L'integrale corresponsione della sanzione pecuniaria ed il pagamento del contributo di cui al titolo VIII producono i medesimi effetti della concessione. Successivamente il sindaco emette autorizzazione per l'esecuzione degli eventuali lavori di completamento strettamente necessari all'utilizzo dell'opera previa acquisizione, ove necessario, dei provvedimenti previsti all'articolo 88, comma 4.

Art. 123.

Lottizzazioni abusive

1. Nel caso in cui il sindaco accertati l'effettuazione di una lottizzazione di terreni a scopo edificatorio senza l'autorizzazione prescritta dall'articolo 53, con ordinanza da notificare ai proprietari delle aree e agli altri soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 120 ne dispone la sospensione. A tale provvedimento seguono gli effetti di cui al settimo comma dell'articolo 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modificazioni.

2. Entro centoventi giorni dall'ordinanza gli interessati possono presentare in sanatoria richiesta di autorizzazione alla lottizzazione. Quando per l'autorizzazione sono necessari i provvedimenti di cui all'articolo 88, comma 4, il sindaco può, su richiesta, prorogare il termine predetto al fine di consentire il completamento della documentazione.

3. Qualora non venga presentata richiesta di autorizzazione o se essa sia stata respinta, il sindaco, previa ingiunzione di cui all'articolo 122, commi 1 e 2, ordina la rimessa in pristino del terreno a spese dei responsabili dell'abuso.

4. L'ordinanza di cui al comma 1 cessa i suoi effetti con il rilascio dell'autorizzazione alla lottizzazione o con l'accertata avvenuta rimessa in pristino del terreno.

Art. 124.

Determinazione del valore venale delle costruzioni

1. Il valore venale delle opere al quale sono commisurate le sanzioni pecuniarie di competenza comunale è riferito alla data della richiesta di cui al comma 2 ed è quello risultante dalla valutazione dell'opera considerata come finita ed agibile e tiene altresì conto dell'incremento di valore del terreno per effetto dell'eseguita costruzione abusiva.

2. Il sindaco, ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modificazioni, richiede all'ufficio tecnico erariale (UTE) la valutazione delle opere alle quali va commisurata la sanzione pecuniaria; la stima dell'UTE viene comunicata ai destinatari della sanzione in allegato al provvedimento di irrogazione della sanzione medesima.

Art. 125.

Demolizione di opere

1. In tutti i casi in cui la demolizione deve avvenire a cura del comune, essa è disposta dal sindaco previa approvazione da parte dell'organo comunale competente dei necessari elaborati tecnico-economici.

2. I relativi lavori sono eseguiti in diretta amministrazione o affidati, anche a trattativa privata o a cottimo fiduciario, ad imprese tecnicamente e finanziariamente idonee.

3. Almeno sette giorni prima della data fissata per la demolizione, il sindaco invita il proprietario a provvedere allo sgombero dell'immobile; in caso di inottemperanza, nessun obbligo di custodia di cose o di animali incombe sull'amministrazione comunale.

4. In caso di rifiuto ingiustificato dell'impresa scelta, seguono gli effetti previsti dal quarto comma dell'articolo 27 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modificazioni.

Art. 126.

Acquisizione gratuita

1. L'acquisizione dell'opera abusiva e del terreno di pertinenza, determinato ai sensi dell'articolo 122, comma 3, si effettua con ordinanza motivata del sindaco corredata, se del caso, da tipo di frazionamento.

2. A tale ordinanza conseguono gli effetti previsti dall'articolo 7, quarto comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modificazioni.

3. Nei casi in cui si proceda all'acquisizione gratuita ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 122 e le relative opere siano state realizzate in assenza o in difformità delle autorizzazioni previste dall'articolo 95, il sindaco ne dà notizia alla Giunta provinciale segnalando le caratteristiche dell'opera abusiva. La Giunta comunica al sindaco, entro sessanta giorni, se l'opera contrasta con rilevanti interessi paesaggistico-ambientali. In tal caso il sindaco ordina senz'altro la demolizione.

Art. 127.

Coordinamento delle sanzioni pecuniarie

1. Nei casi in cui si debba procedere all'applicazione della sanzione pecuniaria per opere abusive le quali siano state altresì realizzate in assenza o in difformità delle autorizzazioni previste dall'articolo 93, il sindaco invia alla Giunta provinciale gli atti relativi al procedimento.

2. La Giunta provinciale, sentito il parere della CTP, determina, comunicandolo al sindaco e al proprietario interessato:

a) se l'opera può essere ritenuta ammissibile sotto il profilo paesaggistico-ambientale;

b) se essa non pregiudica gravemente l'assetto paesaggistico-ambientale;

c) se l'opera contrasta con rilevanti interessi paesaggistico-ambientali.

3. Nell'ipotesi sub a) il sindaco irroga la sanzione pecuniaria nelle misure previste dall'articolo 122; nell'ipotesi sub b) la sanzione viene aumentata del 40 per cento; nel caso sub c) il sindaco non procede alla irrogazione della sanzione e la Giunta provinciale ordina la demolizione dell'opera.

Art. 128.

Sanzioni per opere eseguite in assenza o in difformità dall'autorizzazione

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 85, in caso di opere eseguite in assenza o in difformità dall'autorizzazione di cui all'articolo 83 il sindaco emette ingiunzione ai sensi del comma 1 dell'articolo 122.

2. In caso di inottemperanza all'ingiunzione o in mancanza di rilascio di autorizzazione in sanatoria di cui all'articolo 129, il sindaco applica una sanzione pecuniaria pari all'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione delle opere stesse e comunque in misura non inferiore a L. 1.000.000.

3. Quando le opere realizzate senza autorizzazione consistono in interventi di restauro o risanamento conservativo eseguiti su immobili ricadenti nell'ambito degli insediamenti storici come individuati ai sensi dell'articolo 18, ovvero individuati ai sensi dell'articolo 24, il sindaco può ordinare la restituzione in pristino a cura e spese del contravventore ed irroga una sanzione pecuniaria da L. 1.000.000 a L. 10.000.000.

4. Nel caso di violazione delle norme concernenti l'abbattimento delle barriere architettoniche il sindaco ordina sempre la rimessa in pristino in conformità al progetto autorizzato o alla relazione inoltrata al comune ai sensi dell'articolo 85 ed ordina l'esecuzione dei lavori previsti nel progetto o nella relazione qualora questi non siano stati realizzati.

5. Nel caso di mancata presentazione della relazione prevista dall'articolo 85, la sanzione pecuniaria di cui al comma 2 è ridotta del 50 per cento.

6. Le sanzioni previste dal presente articolo non si applicano qualora le opere siano eseguite in dipendenza di calamità naturali o di avversità atmosferiche dichiarate di carattere eccezionale.

Art. 129.

Concessione o autorizzazione in sanatoria

1. Fino alla scadenza dei termini per l'esecuzione dell'ingiunzione prevista dal comma 1 dell'articolo 122 e dal comma 1 dell'articolo 128, il responsabile dell'abuso può richiedere la concessione o l'autorizzazione in sanatoria quando l'opera risulti conforme agli strumenti urbanistici in vigore e non in contrasto con quelli adottati fino al momento della presentazione della domanda.

2. Quando per la sanatoria siano necessari i provvedimenti di cui al comma 4 dell'articolo 88, il sindaco può, su richiesta, prorogare i termini fissati nell'ingiunzione al fine di consentire il completamento della documentazione.

3. Sulla richiesta di concessione o autorizzazione in sanatoria il sindaco si pronuncia entro sessanta giorni dal ricevimento della necessaria documentazione, trascorsi i quali la richiesta si intende respinta.

4. Il rilascio della concessione in sanatoria è subordinato al pagamento del contributo di cui al titolo VIII in misura doppia ovvero, nei casi di esenzione disciplinati dall'articolo 111, in misura pari a quella derivante dall'applicazione delle altre disposizioni contenute nel medesimo titolo. Per i casi di difformità parziale il contributo è calcolato con riferimento alla parte di opera difforme dalla concessione.

In ogni caso, il contributo di cui al comma 4 non può essere inferiore a L. 1.000.000.

6. Il rilascio dell'autorizzazione in sanatoria è subordinato al pagamento di una somma determinata dal sindaco nella misura da L. 500.000 a L. 2.000.000.

Art. 130.

Pagamento delle sanzioni e dei contributi Interessi e riscossioni

1. Qualora il pagamento delle sanzioni, dei contributi e delle spese, comunque previsti dalla presente legge e ad eccezione dell'articolo 131, non avvenga nei termini previsti nel relativo provvedimento, la riscossione coattiva avviene con le modalità previste dalla vigente normativa.

2. Le somme dovute sono produttive di interessi di mora pari al 2 per cento mensile, calcolato per ogni mese di ritardo o frazione di mese, superiore a quindici giorni, a far tempo dal termine fissato nel provvedimento e fino all'effettivo pagamento.

3. Il pagamento delle sanzioni pecuniarie previste dal presente titolo, ove effettuato entro i termini indicati dal relativo provvedimento, importa una riduzione pari al 25 per cento della sanzione irrogata.

Art. 131.

Sanzioni a tutela del paesaggio

1. Salvo quanto disposto dall'articolo 132, qualora siano stati iniziati lavori senza le preventive autorizzazioni di cui all'articolo 93 ovvero l'esecuzione degli stessi avvenga in modo difforme da quanto previsto nelle autorizzazioni medesime, il Presidente della Giunta provinciale ordina la sospensione immediata dei lavori sempreché non vi abbia già provveduto il sindaco ai sensi del comma 1 dell'articolo 118 e di ciò abbia dato notizia alla Giunta provinciale. Entro i successivi novanta giorni la Giunta ordina la restituzione in pristino ovvero l'esecuzione delle opere ritenute indispensabili per tutelare il paesaggio.

2. In caso di inosservanza degli ordini di cui al comma 1 la Giunta provinciale, previa diffida, ha facoltà di procedere d'ufficio a spese degli inadempienti. La nota delle spese è resa esecutoria con decreto del Presidente della Giunta provinciale ed è riscossa secondo le disposizioni della legge per la riscossione delle entrate patrimoniali.

3. Quando il sindaco ancorché diffidato ritardi ingiustificatamente l'applicazione delle sanzioni di propria competenza, la Giunta provinciale, ove non ritenga motivatamente di adottare i provvedimenti di cui al comma 2, delibera di dare corso all'applicazione di una sanzione pecuniaria pari al valore venale delle opere o loro parti abusivamente eseguite ovvero pari al valore del bene distrutto o danneggiato.

4. L'ammontare della sanzione, determinato dal servizio edilizia pubblica, viene comunicato al trasgressore mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno assieme a copia della deliberazione di cui al comma 3. Il trasgressore ha facoltà di avanzare proprie deduzioni al Presidente della Giunta provinciale entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione.

5. Scaduto tale termine, il Presidente della Giunta provinciale irroga la sanzione con decreto motivato contenente l'ingiunzione di pagare, entro trenta giorni dalla notificazione del decreto medesimo, la somma determinata ai sensi del comma 4 sempreché, anche in base alle deduzioni eventualmente presentate, non ritenga di dover procedere, previa ulteriore perizia del servizio edilizia pubblica, all'applicazione della sanzione in misura diversa.

6. Il decreto del Presidente della Giunta provinciale costituisce titolo esecutivo e contro di esso l'interessato può ricorrere all'autorità competente a norma di legge.

7. Le somme riscosse ai sensi del presente articolo sono introitate nel bilancio della Provincia.

8. L'integrale pagamento delle sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo o dall'articolo 127 limitatamente alla parte irrogata per opere abusivamente eseguite agli effetti paesaggistici, produce i medesimi effetti delle autorizzazioni di cui all'articolo 93.

9. La sanzione pecuniaria di cui al presente articolo non si applica nel caso di acquisizione gratuita di opere abusive al patrimonio del comune.

10. Il valore venale delle opere di cui al comma 3 è determinato conformemente ai criteri di cui al comma 1 dell'articolo 124 ed è riferito alla data della deliberazione di cui al precitato comma 3.

Art. 132.

Sanzioni a tutela del paesaggio per l'apposizione di cartelli o altri mezzi pubblicitari non autorizzati

1. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari apposti in assenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 93 o in difformità dell'autorizzazione, devono essere rimossi a cura e spese dei responsabili dell'abuso in solido con il soggetto beneficiario della pubblicità entro il termine congruo, e comunque non superiore ai centoventi giorni, fissato dall'ordinanza del Presidente della Giunta provinciale.

2. Decorso inutilmente il termine stabilito nell'ordinanza, la rimozione viene effettuata dalla Provincia a spese, in solido, del proprietario del cartello o del mezzo pubblicitario, del beneficiario della pubblicità e del proprietario del suolo.

3. La nota delle spese è resa esecutiva con decreto del Presidente della Giunta provinciale ed è riscossa secondo le disposizioni della legge per la riscossione delle entrate patrimoniali.

4. L'assenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 93 comporta inoltre l'applicazione della sanzione pecuniaria di L. 1.000.000 a carico, in solido, del proprietario del cartello o mezzo pubblicitario, del beneficiario della pubblicità e del proprietario del suolo; la sanzione pecuniaria è ridotta del 50 per cento qualora il cartello o mezzo pubblicitario venga rimosso a cura dei responsabili dell'abuso nel termine di cui al comma 1.

5. Le somme recuperate ai sensi del presente articolo sono introitate al bilancio della Provincia.

Art. 133.

Limitazioni agli incarichi professionali

1. Ai sensi dell'articolo 41-bis della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni, i professionisti incaricati della redazione di un piano urbanistico possono, fino all'approvazione del piano stesso, assumere nell'ambito del territorio interessato soltanto incarichi di progettazione di opere ed impianti pubblici. Ogni violazione viene segnalata al rispettivo consiglio dell'ordine per i provvedimenti amministrativi del caso.

Art. 134.

Annullamento di provvedimenti

1. Le deliberazioni e i provvedimenti comunali non conformi alle norme e alle prescrizioni delle leggi urbanistiche, dei regolamenti e degli strumenti di pianificazione territoriale o che costituiscono violazione delle norme e delle prescrizioni predette possono essere annullati dalla Giunta provinciale entro dieci anni dalla loro adozione.

2. Il provvedimento di annullamento è emesso entro diciotto mesi dall'accertamento delle violazioni di cui al comma 1 ed è preceduto dalla contestazione delle violazioni stesse all'amministrazione comunale, nonché, ove necessario, al titolare della concessione, al proprietario dell'opera e al progettista con l'invito a presentare controdeduzioni entro un termine all'uopo prefissato.

3. Quando vengono eseguite opere in contrasto con le norme, le prescrizioni e gli strumenti di cui al comma 1, il Presidente della Giunta provinciale, in pendenza della procedura di annullamento, ha facoltà di disporre la sospensione dei lavori da notificare ai soggetti di cui al comma 2. L'ordine di sospensione cessa di avere efficacia se, entro sei mesi dalla sua notificazione, non sia stato emesso il provvedimento di annullamento.

Art. 135.

Interventi sostitutivi da parte della Giunta provinciale

1. Ogni qualvolta i competenti organi del comune o del comprensorio non provvedano agli adempimenti di cui è fatto loro obbligo dalla presente legge, la Giunta provinciale può assegnare un breve termine per adempiervi.

2. Scaduto tale termine la Giunta può sostituirsi ed adottare, tramite commissario, le deliberazioni di loro competenza.

3. In tale caso le spese sono ascritte d'ufficio nel bilancio dell'ente inadempiente.

TITOLO XI

DISCIPLINA TRANSITORIA

Capo I

STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE

Art. 136.

Piano comprensoriale

1. I piani comprensoriali, già approvati alla data di entrata in vigore della presente legge in adeguamento all'obbligo di cui all'articolo 5 della legge provinciale 9 novembre 1987, n. 26, nonché quelli che saranno approvati ai sensi del comma 2, equivalgono, per il territorio dei rispettivi comuni del comprensorio, a piano regolatore generale e sostituiscono eventuali programmi di fabbricazione ai quali sia stato riconosciuto l'effetto di cui all'articolo 138, comma 1.

2. I piani comprensoriali o loro varianti, già adottati all'entrata in vigore della presente legge e trasmessi alla Giunta provinciale entro i successivi quattro mesi, rimangono disciplinati dalle disposizioni del precedente ordinamento.

Art. 137.

Piano regolatore generale

1. I comuni non dotati di strumento urbanistico devono provvedere alla formazione del piano regolatore generale entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Sino a quando non sia adottato il piano comprensoriale di coordinamento, nella formazione, adozione ed approvazione del piano regolatore generale e sue varianti si prescinde dagli adempimenti connessi a quel piano.

3. Il piano regolatore generale adottato alla data di entrata in vigore della presente legge resta disciplinato dalle disposizioni in vigore al momento dell'adozione.

Art. 138.

Programma di fabbricazione

1. Il programma di fabbricazione già approvato alla data di entrata in vigore della presente legge in adeguamento all'obbligo di cui all'articolo 5 della legge provinciale 9 novembre 1987, n. 26, è equiparato al piano regolatore generale.

2. Il programma di fabbricazione già adottato alla data di entrata in vigore della presente legge in ottemperanza all'obbligo di cui al comma 1, è approvato secondo le disposizioni del precedente ordinamento ed è equiparato al piano regolatore generale.

3. I comuni dotati di piano regolatore generale per effetto dei commi 1 e 2 provvedono all'integrazione del proprio piano mediante l'inserimento dei criteri di tutela ambientale contenuti nel piano urbanistico provinciale approvato con la legge provinciale 9 novembre 1987, n. 26, con la procedura di cui all'articolo 42. Fino all'approvazione da parte della Giunta provinciale di tale variante non trova applicazione la disposizione di cui all'articolo 145, comma 1 ed i limiti citati all'articolo 100 trovano applicazione limitatamente alle relative previsioni urbanistiche non contrastanti con i citati criteri di tutela ambientale.

4. I comuni che alla data di entrata in vigore della presente legge non abbiano ottemperato all'obbligo di cui al comma 1 vi provvedono mediante la formazione del piano regolatore generale. Nel frattempo il programma di fabbricazione vigente mantiene gli effetti previsti dal precedente ordinamento.

Art. 139.

Pianificazione degli insediamenti storici

1. La Giunta provinciale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta gli indirizzi ed i criteri generali per la pianificazione degli insediamenti storici di cui al comma 2 dell'articolo 24 sentita la competente commissione permanente del Consiglio provinciale. La Giunta provinciale procede egualmente qualora il parere della commissione permanente non pervenga entro trenta giorni dalla richiesta.

2. Nei comuni non dotati di strumenti di pianificazione nonché in quelli che alla data di entrata in vigore della presente legge non abbiano adeguato i propri piani ai sensi dell'articolo 5 della legge provinciale 9 novembre 1987, n. 26, continuano a produrre i propri effetti i piani degli insediamenti storici previsti dalla legge provinciale 6 novembre 1978, n. 44 e successive modificazioni.

3. I comuni già dotati di piano regolatore generale, anche per effetto dell'articolo 138, provvedono, entro un anno dalla pubblicazione della deliberazione della Giunta provinciale di cui al comma 1, all'integrazione del proprio piano mediante la pianificazione degli insediamenti storici con la procedura di cui all'articolo 42. Ad analoga integrazione provvedono i comuni dotati di piano regolatore generale per effetto dell'articolo 136 qualora il piano degli insediamenti storici di cui alla legge provinciale 6 novembre 1978, n. 44, non sia stato approvato in adeguamento all'obbligo di cui all'articolo 5 della legge provinciale 9 novembre 1987, n. 26.

4. Fino all'approvazione, da parte della Giunta provinciale, dell'integrazione di cui al comma 3, continuano a produrre i loro effetti i piani degli insediamenti storici di cui alla legge provinciale 6 novembre 1978, n. 44 e successive modificazioni, in quanto operanti nonché eventuali diverse prescrizioni emanate dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 24, comma 3.

5. In assenza dei piani per gli insediamenti storici di cui alla legge provinciale 6 novembre 1978, n. 44, e fino all'approvazione dei piani regolatori generali, come definiti al titolo II, capo IV, della presente legge, nell'ambito degli agglomerati urbani aventi carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale sono inedificabili le aree libere e sono consentite solo opere di restauro e risanamento, senza alterazione di volumi. Valgono in ogni caso eventuali diverse prescrizioni emanate dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 24, comma 3.

6. In attesa dei piani regolatori generali redatti ai sensi dell'articolo 18, la disciplina di cui al comma 3 dell'articolo 24 è applicabile ai siti e ai beni ricadenti in comuni ove non sia in vigore il piano degli insediamenti storici di cui alla legge provinciale 6 novembre 1978, n. 44, sentiti i comuni stessi. La disciplina è altresì applicabile qualora alla scadenza del termine di cui al comma 3 il comune non abbia provveduto all'adozione della variante per la pianificazione degli insediamenti storici.

Art. 140.

Piano particolareggiato

1. I piani particolareggiati vigenti rimangono in vigore e sono equiparati ai piani attuativi a fini generali ovvero ai piani attuativi a fini speciali se approvati ai sensi della legge provinciale agosto 1964, n. 6 e successive modificazioni o dell'articolo 13 della legge provinciale 30 dicembre 1972, n. 31.

2. I piani particolareggiati o loro varianti già adottati alla data di entrata in vigore della presente legge restano disciplinati dalle disposizioni in vigore al momento della loro adozione.

3. Resta fermo l'obbligo di procedere entro i termini stabiliti alla formazione dei piani particolareggiati eventualmente previsti dal piano regolatore generale. Essi devono essere predisposti ed approvati con l'osservanza delle norme dettate dalla presente legge per i piani attuativi.

Art. 141.

Piano a fini speciali

1. Le norme della presente legge riguardanti i piani attuativi a fini speciali si applicano anche ai piani di cui al titolo II della legge provinciale 30 dicembre 1972, n. 31, e agli altri piani a fini speciali eventualmente previsti da altre leggi in vigore.

2. I piani a fini speciali o loro varianti già adottati alla data di entrata in vigore della presente legge sono approvati con le procedure del precedente ordinamento.

Art. 142.

Piano generale di zona

1. I piani generali di zona mantengono la loro efficacia fino a quando i comuni interessati non si siano dotati del piano regolatore generale. Eventuali varianti ai piani generali di zona di competenza comunale sono predisposte ed approvate con l'osservanza delle norme per i piani attuativi.

2. I piani generali di zona di competenza dei comprensori, adottati alla data di entrata in vigore della presente legge, sono approvati secondo le norme del precedente ordinamento.

3. La formazione dei piani generali di zona di competenza dei comuni, adottati alla data di entrata in vigore della presente legge, continua ad essere disciplinata dalle norme del precedente ordinamento.

4. Nelle more della formazione dei piani regolatori generali i comuni provvedono all'eventuale obbligo di formazione dei piani generali di zona di competenza comunale mediante la formazione dei corrispondenti piani attuativi.

5. I comuni provvedono alla formazione di corrispondenti piani attuativi per le aree già delimitate dai piani comprensoriali per la formazione di piani generali di zona e ricadenti nel rispettivo territorio. In attesa dei piani attuativi valgono le norme di salvaguardia previste dagli strumenti urbanistici in vigore.

6. Qualora il piano urbanistico comprensoriale non sia stato adottato in adeguamento all'obbligo di cui all'articolo 5 della legge provinciale 9 novembre 1987, n. 26, alla data di entrata in vigore della presente legge, restano salve le norme di salvaguardia poste dal piano medesimo per le aree delimitate per la formazione dei piani generali di zona di interesse comprensoriale, fino all'approvazione del piano regolatore generale da parte dei rispettivi comuni.

7. Con l'entrata in vigore della presente legge cessano di applicarsi gli effetti previsti dall'articolo 13 della legge provinciale 6 settembre 1971, n. 12 e successive modificazioni.

Art. 143.

Piano di lottizzazione

1. I piani di lottizzazione già autorizzati con deliberazione del consiglio comunale alla data di entrata in vigore della presente legge restano disciplinati dalle norme previste dalle leggi provinciali 3 agosto 1970, n. 11, e 11 dicembre 1975, n. 53.

Capo II

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 144.

Concessioni e autorizzazioni

1. Rimangono salve le concessioni edilizie già rilasciate, anche in attuazione di piani di lottizzazione.

2. Per le istanze di concessione già presentate ovvero che vengano presentate nei primi sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i contributi previsti dal titolo VIII non sono dovuti, fermi restando gli oneri di urbanizzazione previsti dall'articolo 25 della legge provinciale 11 dicembre 1975, n. 53.

3. Le disposizioni del comma 2 non si applicano qualora le istanze non siano corredate dagli atti, documenti ed elaborati previsti dalle vigenti norme urbanistico-edilizie ovvero i progetti presentati vengano assoggettati a varianti essenziali, su richiesta del concessionario prodotta oltre i termini suindicati.

4. In ordine alle istanze di cui al comma 2 la concessione non può essere rilasciata alle condizioni ivi previste dopo quattro mesi dalla presentazione delle istanze stesse, salvo che sia successivamente intervenuta decisione di annullamento del silenzio rifiuto o di un provvedimento negativo emesso dal comune.

5. I lavori oggetto delle concessioni di cui al comma 2 debbono essere ultimati entro tre anni dalla data di rilascio.

6. Per le domande di concessione o di autorizzazione già presentate alla data di entrata in vigore della presente legge, i termini previsti dal comma 2 dell'articolo 89 e dal comma 2 dell'articolo 91 decorrono dalla data predetta.

7. Per i piani di lottizzazione convenzionata già approvati alla data di entrata in vigore della presente legge, restano fermi gli oneri di urbanizzazione previsti nella convenzione. Il rilascio delle singole concessioni è subordinato comunque al pagamento del contributo di concessione afferente il costo di costruzione secondo le norme della presente legge, fermo restando quanto disposto dai precedenti commi.

8. Nel caso di opere abusive eseguite in base alle concessioni disciplinate dal comma 1, i riferimenti ai contributi previsti dal titolo VIII contenuti nei commi 7 e 11 dell'articolo 122 nonché nel comma 4 dell'articolo 129 si intendono effettuati nei confronti degli oneri di urbanizzazione previsti dall'articolo 25 della legge provinciale 11 dicembre 1975, n. 53, secondo le tariffe vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Nel caso di gratuità della concessione, i contributi dovuti ai sensi dei citati articoli 122 e 129 sono determinati ai sensi del comma 3 dell'articolo 2 della legge provinciale 2 settembre 1985, n. 16, aumentandosi gli importi ivi previsti del 30 per cento.

Art. 145.

Autorizzazioni per la tutela del paesaggio

1. Fino all'entrata in vigore degli strumenti di pianificazione redatti o variati in conformità al piano urbanistico provinciale, i territori di cui alla lettera a) dell'articolo 1 della legge provinciale 6 settembre 1971, n. 12, come individuati dalle apposite planimetrie in scala 1:40000 del piano urbanistico provinciale, approvato con legge provinciale 12 settembre 1967, n. 7, e non ricadenti nelle aree di tutela ambientale o a parco naturale, individuate nella cartografia in scala 1:25000 del sistema ambientale del piano urbanistico provinciale, approvato con legge provinciale 9 novembre 1987, n. 26, rimangono soggetti alla tutela del paesaggio. Nei medesimi territori, con l'entrata in vigore della presente legge, cessa la disciplina sulla tutela del paesaggio qualora a tale data sia in vigore uno strumento redatto in conformità al piano urbanistico provinciale.

2. Nei territori soggetti alla tutela del paesaggio il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 95, ad eccezione di quella per lavori ed opere di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 93, spetta alle competenti commissioni comprensoriali per la tutela paesaggistico-ambientale, ovvero ai sindaci nei casi e con le modalità stabilite dall'articolo 7 della legge provinciale 20 marzo 1973, n. 12 e successive modificazioni.

3. Avverso i provvedimenti di cui al comma 2 è esperibile il ricorso come disciplinato dall'articolo 101.

4. Entro i sessanta giorni successivi al rilascio la Giunta provinciale può annullare, con provvedimento motivato, le autorizzazioni di cui al comma 2.

Art. 146.

Limiti alle autorizzazioni paesaggistiche

1. Fino a quando gli strumenti di pianificazione non siano redatti o variati in conformità al piano urbanistico provinciale approvato con legge provinciale 9 novembre 1987, n. 26, i limiti citati all'articolo 100 trovano applicazione, per i piani già in vigore; limitatamente alle relative previsioni urbanistiche non contrastanti con i criteri di cui al comma 3 dell'articolo 6 delle norme di attuazione del citato piano urbanistico provinciale.

Art. 147.

Distanze di rispetto stradale

1. Fino alla pubblicazione della deliberazione di cui al comma 2 dell'articolo 70, continua ad applicarsi il decreto del Presidente della Giunta provinciale del 18 dicembre 1987, n. 492 e successive modificazioni.

TITOLO XII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 148.

Modifica all'allegato C della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, concernente «Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia autonoma di Trento» e successive modifiche ed integrazioni.

1. Nell'allegato C della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, la scheda n. 13 — Servizio urbanistica e tutela del paesaggio — è sostituita dalla seguente:

«13. Servizio urbanistica e tutela del paesaggio.

1. Il servizio provvede alla trattazione degli affari giuridico-amministrativi e tecnici in materia di pianificazione dell'assetto del territorio, di tutela del paesaggio e di riqualificazione degli insediamenti storici.

2. Cura in particolare le procedure per la formazione e l'aggiornamento del piano urbanistico provinciale ed i relativi provvedimenti di gestione. Predisporre gli atti per l'approvazione degli strumenti urbanistici dei comprensori e dei comuni, provvedendo al controllo degli strumenti medesimi.

3. Cura la vigilanza sull'attività urbanistica ed edilizia.

4. Cura la formazione e la gestione della carta tecnica provinciale.

5. Fornisce i pareri tecnici e giuridici previsti dalla legge, svolge attività di consulenza giuridica a favore degli enti locali in ordine alla normativa urbanistica e fornisce altresì assistenza tecnica in tema di pianificazione.

6. Collabora con il servizio enti locali nell'istruttoria dei provvedimenti soggetti a controllo della Giunta provinciale.

7. Cura la raccolta dei dati e delle informazioni per la predisposizione e la gestione del sistema informativo territoriale.

8. Cura il funzionamento delle commissioni tecniche istituite presso il servizio e provvede all'istruttoria dei relativi provvedimenti.

9. Provvede agli interventi finanziari di incentivazione in materia urbanistica, paesaggistica e di tutela degli insediamenti storici.

10. Provvede all'istruttoria dei progetti di verde urbano al fine della concessione dei relativi finanziamenti.

11. Provvede alla tenuta dell'albo provinciale degli esperti in urbanistica e tutela del paesaggio».

Art. 149:

Istituzione dell'ufficio centri storici nell'ambito del Servizio urbanistica e tutela del paesaggio

1. Ai fini dell'attuazione della presente legge, la Giunta provinciale è autorizzata a costituire, nell'ambito del Servizio urbanistica e tutela del paesaggio, in aggiunta al numero stabilito dall'articolo 8 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, e secondo le modalità indicate nello stesso articolo, l'ufficio centri storici.

Art. 150.

Adeguamento del piano urbanistico provinciale

1. In relazione al nuovo ordinamento della pianificazione territoriale di cui alla presente legge, alle norme di attuazione del piano urbanistico provinciale approvato con legge provinciale 9 novembre 1987, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i riferimenti ai piani comprensoriali contenuti nell'articolo 1, comma 4, nell'articolo 6, comma 4, nell'articolo 8, comma 3, nell'articolo 9, comma 3, nell'articolo 10, comma 3, nell'articolo 13, comma 2, nell'articolo 14, commi 4 e 5, nell'articolo 15, comma 3,

nell'articolo 16, comma 3, nell'articolo 17, commi 1, 4 e 5, nell'articolo 18, commi 3 e 4, nell'articolo 19, commi 5, 6 e 7, nell'articolo 20, commi 3 e 5, nell'articolo 21, comma 3, nell'articolo 22, comma 3, nell'articolo 23, comma 3, nell'articolo 24, comma 4, nell'articolo 26, comma 4, nell'articolo 27, comma 3, e nell'articolo 28, comma 3, si intendono effettuati nei confronti dei piani regolatori generali;

b) i riferimenti ai piani comprensoriali contenuti nell'articolo 2, commi 5 e 6, nell'articolo 3, commi 2, 3 e 4, nell'articolo 5, commi 1, 2 e 3, nell'articolo 24, commi 5 e 6, nell'articolo 25, comma 2, e nell'articolo 29, comma 5, si intendono effettuati nei confronti dei piani comprensoriali di coordinamento;

c) il riferimento ai piani comprensoriali contenuto nell'articolo 1, comma 6, si intende effettuato nei confronti dei piani comprensoriali di coordinamento e dei piani regolatori generali a seconda delle rispettive competenze;

d) il comma 3 dell'articolo 12 cessa di applicarsi;

e) il parere del comprensorio di cui agli articoli 16, comma 5, e 18, comma 5, non è più richiesto;

f) i commi 1 e 2 dell'articolo 32 cessano di applicarsi ed il riferimento agli strumenti comunali contenuto nel comma 3 del medesimo articolo si intende effettuato nei confronti dei piani regolatori generali.

Art. 151.

Arce di tutela ambientale

1. Ai fini di quanto previsto al titolo VII, capo IV, le arce di tutela ambientale individuate dal piano urbanistico provinciale approvato con legge provinciale 9 novembre 1987, n. 26, sono considerate territori di cui all'articolo 93, comma 1, lettera b), numero 3).

2. Ai medesimi fini di cui al comma 1, rimane soggetto alla disciplina precedentemente in vigore il rilascio delle autorizzazioni ai lavori per le quali sia stata presentata domanda prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 152.

Commissioni tecniche

1. La Giunta provinciale provvede alla formazione della CUP nella composizione di cui all'articolo 7, della CTP nella composizione di cui all'articolo 9 e delle CTC nella composizione di cui all'articolo 11 entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Fino alla nuova nomina continuano ad operare, secondo il precedente ordinamento, le commissioni già istituite.

2. Il riferimento ai componenti della CUP contenuto nell'articolo 18, comma 4, della legge provinciale 6 maggio 1988, n. 18, si intende effettuato a due fra i componenti di cui alla lettera o) e al componente di cui alla lettera q) dell'articolo 7 della presente legge.

Art. 153.

Norma transitoria per l'approvazione dei piani degli insediamenti storici

1. I piani relativi ad insediamenti storici già adottati all'entrata in vigore della presente legge e trasmessi alla Giunta provinciale entro i successivi quattro mesi, sono approvati con le procedure del precedente ordinamento.

Art. 154.

Abrogazione di disposizioni provinciali in materia di insediamenti storici

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, cessano di essere applicate salvo che per le parti espressamente richiamate dalla presente legge, le disposizioni contenute negli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 21, 24 e 25 della legge provinciale 6 novembre 1978, n. 44.

2. Eventuali rinvii previsti in altre disposizioni provinciali alle norme di cui al comma 1 si intendono effettuati alle corrispondenti norme della presente legge.

Art. 155.

Modifiche della legge provinciale 27 agosto 1982, n. 21

1. All'articolo 2 della legge provinciale 27 agosto 1982, n. 21, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il terzo comma è sostituito dal seguente:

«per la formazione del piano si applica la procedura prevista per i piani attuativi dal titolo IV, capo IV, della legge provinciale concernente l'Ordinamento urbanistico e tutela del territorio.»;

b) il quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo comma sono abrogati;

c) al nono comma le parole «regolatore particolareggiato» sono sostituite dalla parola: «attuativo».

Art. 156.

Regolamento di esecuzione

1. La Giunta provinciale, previo parere della competente commissione consultiva, è autorizzata ad emanare un regolamento di esecuzione alla presente legge. Il parere non è più dovuto trascorsi trenta giorni dalla richiesta.

Art. 157.

Abrogazione di disposizioni in materia di edilizia abitativa

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, cessano di essere applicate salvo che per le parti espressamente richiamate dalla presente legge le seguenti norme:

a) legge provinciale 21 agosto 1964, n. 6;

b) legge provinciale 26 agosto 1966, n. 9;

c) articoli da 4 a 10 della legge provinciale 20 agosto 1971, n. 9;

d) titolo II della legge provinciale 30 dicembre 1972, n. 31;

e) terzo comma dell'articolo 28 della legge provinciale 3 settembre 1977, n. 24;

f) articolo 28 della legge provinciale 27 dicembre 1978, n. 62.

2. Restano fermi gli atti amministrativi emanati in attuazione delle suddette norme.

Art. 158.

Abrogazione di disposizioni in materia di urbanistica e di tutela del paesaggio

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, cessano di essere applicate salvo che per le parti espressamente richiamate dalla presente legge le seguenti disposizioni provinciali:

a) legge provinciale 2 marzo 1964, n. 2, ad eccezione dell'articolo 48 che è abrogato con effetto dal 1° gennaio 1992;

b) legge provinciale 10 febbraio 1967, n. 3;

c) legge provinciale 19 gennaio 1970, n. 7;

d) legge provinciale 3 agosto 1970, n. 11;

e) legge provinciale 6 settembre 1971, n. 12 e successive modificazioni ed integrazioni, ad eccezione degli articoli 10 e 21 che sono abrogati con effetto dal 1° gennaio 1992;

f) legge provinciale 20 marzo 1973, n. 12;

g) legge provinciale 6 settembre 1974, n. 19;

h) legge provinciale 11 dicembre 1975, n. 53;

articolo 8 della legge provinciale 31 gennaio 1977, n. 7;

l) articoli 10, 11 e 12 della legge provinciale 4 settembre 1978, n. 37, con effetto dal 1° gennaio 1992;

m) legge provinciale 19 novembre 1979, n. 11;

n) articolo 101 della legge provinciale 10 aprile 1980, n. 8;

o) legge provinciale 27 luglio 1981, n. 11;

p) articolo 23 della legge provinciale 25 gennaio 1982, n. 3;

- q) legge provinciale 28 aprile 1986, n. 12;
 r) articoli 2, 3 e 4 della legge provinciale 18 maggio 1987, n. 8;
 s) articoli 3 e 4 della legge provinciale 9 novembre 1987, n. 26;
 t) legge provinciale 15 maggio 1989, n. 2.

2. Eventuali rinvii previsti in altre disposizioni provinciali alle norme di cui al comma 1, si intendono effettuati alle corrispondenti norme della presente legge.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e nelle materie da essa disciplinate, cessano altresì di essere applicate, nell'ambito della provincia di Trento, le vigenti norme statali che non attengano a materie espressamente riservate dalle norme di attuazione dello Statuto speciale alla competenza dello Stato e sempreché non siano espressamente fatte salve dalla presente legge o da altre leggi provinciali.

4. Eventuali rinvii previsti nelle disposizioni vigenti alle norme di cui al comma 3, si intendono effettuati alle corrispondenti norme della presente legge.

TITOLO XIII

AGEVOLAZIONI FINANZIARIE

Art. 159.

Spese inerenti la pianificazione urbanistica

1. La Giunta provinciale è autorizzata ad affrontare spese per consulenze, indagini, studi, rilevazioni e attività informative inerenti la pianificazione urbanistica anche di grado subordinato.

Art. 160.

Incentivi indiretti per la formazione dei piani

1. Salvo il caso di opere di igiene ambientale e fermo quanto disposto dalla legge provinciale 27 giugno 1983, n. 22, nella concessione dei contributi previsti dalla vigente legislazione provinciale per l'esecuzione di opere pubbliche è data priorità ai comuni dotati di piano adeguato al piano urbanistico provinciale.

Art. 161.

Incentivi per la pianificazione

1. Allo scopo di agevolare e favorire la pianificazione comunale, la Giunta provinciale è autorizzata a concedere contributi fino ad un massimo del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile per:

- a) l'affidamento di consulenze o incarichi per la progettazione dei piani regolatori generali;
 b) l'affidamento di incarichi per il compimento di studi attinenti alla formazione dei piani regolatori generali.

2. Il contributo di cui al comma 1 è elevato fino ad un massimo del 90 per cento della spesa ritenuta ammissibile in caso di redazione di piano intercomunale.

3. Con apposita deliberazione della Giunta provinciale saranno stabiliti i tempi di presentazione delle domande, i criteri di priorità, le spese ammissibili nonché i tempi e le modalità di erogazione dei contributi.

Art. 162.

Incentivi per il verde urbano

1. La Giunta provinciale è autorizzata a concedere ai comuni contributi per l'acquisizione di aree e la realizzazione dei parchi urbani in base alle previsioni dei rispettivi strumenti urbanistici.

2. La Giunta provinciale è autorizzata inoltre a concedere contributi per le spese che i comuni sosterranno per l'acquisizione e la qualificazione di aree a verde urbano e per il potenziamento e arricchimento complessivo del verde urbano al fine di contribuire ad una migliore immagine dei centri abitati e della loro vivibilità.

3. Le predette iniziative sono ricomprese nel piano di cui all'articolo 2 della legge provinciale 3 gennaio 1983, n. 2, concernente «Norme per l'esecuzione di lavori pubblici di interesse provinciale» e successive modificazioni e sono ammesse ai benefici del fondo per la promozione delle opere pubbliche dei comuni di cui alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 4 della legge provinciale 3 luglio 1990, n. 20, in materia di finanza locale, secondo la disciplina di cui all'articolo 12 della medesima legge, d'intesa con il servizio urbanistica e tutela del paesaggio. A tal fine la Giunta provinciale può quantificare una apposita riserva nell'ambito del fondo per la promozione delle opere pubbliche.

Art. 163.

Norma transitoria

1. Gli atti conseguenti agli impegni di spesa assunti fino all'entrata in vigore della presente legge sono definiti con le modalità e secondo le procedure vigenti fino alla stessa data.

TITOLO XIV

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 164.

Autorizzazioni di spesa

1. Per i fini di cui agli articoli 3, comma 2, 33, comma 2, 45, comma 5, e 159 è autorizzato, per l'esercizio finanziario 1991, l'utilizzo dello stanziamento disposto per i fini di cui all'articolo 48 della legge provinciale 2 marzo 1964, n. 2, con riferimento al capitolo 55200, con l'allegato n. 1 di cui all'articolo 6 della legge provinciale 28 gennaio 1991, n. 3, come variato con l'allegato n. 1 di cui all'articolo 3 della legge provinciale concernente «Assessment del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 1991 e bilancio pluriennale 1991-1993». Per gli esercizi successivi sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio, in misura comunque non superiore alle previsioni recate dal bilancio pluriennale.

2. Per i fini di cui agli articoli 72, commi 2 e 5, 103, ad esclusione dei sussidi di cui al comma 2, 131, comma 2, e 132, comma 2, è autorizzato, per l'esercizio finanziario 1991, l'utilizzo degli stanziamenti disposti per i fini di cui agli articoli 10, 18, 21, 24 e 35 della legge provinciale 6 settembre 1971, n. 12. Per i medesimi fini è autorizzata la spesa complessiva di L. 600.000.000, da iscriverne negli stati di previsione della spesa della provincia mediante appositi stanziamenti, da determinare annualmente con legge di bilancio per ciascuno degli esercizi finanziari 1992 e 1993.

3. Per la concessione dei sussidi di cui all'articolo 103, comma 2, è autorizzata la spesa complessiva di L. 1.000.000.000, da iscriverne negli stati di previsione della spesa della Provincia mediante appositi stanziamenti, da determinare annualmente con legge di bilancio per ciascuno degli esercizi finanziari 1992 e 1993.

4. A decorrere dall'esercizio finanziario 1992 cessano di applicarsi le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 110 della legge provinciale 23 febbraio 1981, n. 2.

5. Per la concessione dei contributi di cui all'articolo 161 è autorizzato, per gli esercizi finanziari 1991, 1992 e 1993, l'utilizzo delle autorizzazioni di spesa disposte per i fini di cui alla legge provinciale 19 gennaio 1970, n. 7.

6. Per i fini di cui all'articolo 27 si utilizza una quota degli stanziamenti e delle spese autorizzate per il sistema informativo elettronico provinciale, di cui alla legge provinciale 6 maggio 1980, n. 10.

7. Per i fini di cui all'articolo 162 si utilizza una quota delle spese e dei limiti d'impegno autorizzati per il fondo per la promozione delle opere pubbliche dei comuni, di cui all'articolo 12 della legge provinciale 3 luglio 1990, n. 20.

8. Con successive leggi provinciali si provvederà all'autorizzazione delle eventuali spese della provincia per i rimborsi derivanti dall'applicazione dell'articolo 30, comma 2.

Art. 165.

Copertura degli oneri

1. Alla copertura del maggiore onere valutato nell'importo di L. 100.000.000, derivante dall'applicazione degli articoli 3, comma 3; 7, comma 11; 9, comma 11; 11, comma 10; 12; 102, comma 2 e 149, a carico dell'esercizio finanziario 1991, si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo iscritto al capitolo 84170 dello stato di previsione della spesa — tabella B — per il medesimo esercizio finanziario, in relazione alla voce «Nuovo ordinamento urbanistico e tutela del territorio (spese correnti)», indicata nell'allegato n. 4 di cui all'articolo 9 della legge provinciale 28 gennaio 1991, n. 3.

2. Al maggior onere, valutato nell'importo di L. 300.000.000, derivante dall'applicazione dell'articolo 164, comma 1, nonché delle disposizioni richiamate al comma 1 del presente articolo, a carico dell'esercizio finanziario 1992, si fa fronte mediante l'utilizzo delle disponibilità per spese correnti, di pari importo, derivanti dalle previsioni di spesa iscritte nel settore funzionale «Ambiente», programma «Tutela e recupero ambientale», area di intervento «Urbanistica» del bilancio pluriennale 1991-1993, di cui all'articolo 14 della legge provinciale 28 gennaio 1991, n. 3.

3. All'onere di L. 1.600.000.000, derivante dall'applicazione dell'articolo 164, commi 2 e 3, per il periodo degli anni 1992 e 1993, si fa fronte mediante l'utilizzo delle disponibilità per spese in conto capitale, di pari importo, derivanti dalle previsioni di spesa iscritte nel settore funzionale «Ambiente», programma «Tutela e recupero ambientale», area di intervento «Urbanistica» del bilancio pluriennale 1991-1993, di cui all'articolo 14 della legge provinciale 28 gennaio 1991, n. 3.

4. Per gli esercizi successivi si provvederà secondo le previsioni recate dal bilancio pluriennale della Provincia.

Art. 166.

Vari zioni di bilancio

1. Nello stato di previsione della spesa — tabella B — per l'esercizio finanziario 1991, di cui all'articolo 3 della legge provinciale 28 gennaio 1991, n. 3, sono introdotte le seguenti variazioni:

(*Omissis*).

2. Nello stato di previsione delle spese del bilancio pluriennale 1991-1993 di cui all'articolo 14 della legge provinciale 28 gennaio 1991, n. 3, le somme di cui all'articolo 165 sono portate in diminuzione delle «Spese per leggi in programma» nel settore funzionale, programma ed area di intervento indicati ai commi 2 e 3 del medesimo articolo 165 ed in aumento delle «Spese per leggi operanti» in quelli nel cui ambito sono classificate le variazioni in aumento e di nuova istituzione sui capitoli indicati al comma 1.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 5 settembre 1991

MALOSSINI

Visto, il commissario del Governo per la provincia: CALTABIANO

N.B. — La presente legge viene promulgata per decorrenza dei termini.

91R0882

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:

BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - **BOLOGNA**, Libreria Cerulli, piazza dei Tribunali, 5/F - **FIRENZE**, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - **GENOVA**, Libreria Baidaro, via XII Ottobre, 172/r - **MILANO**, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - **NAPOLI**, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - **PALESTRA**, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - **ROMA**, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - **TORINO**, Carriere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1992

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1992 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1992*

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli Indici mensili

<p>Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 330.000 - semestrale L. 180.000 <p>Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale, destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 60.000 - semestrale L. 42.000 <p>Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale, destinata agli atti delle Comunità europee:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 185.000 - semestrale L. 109.000 		<p>Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale, destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 60.000 - semestrale L. 42.000 <p>Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale, destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 185.000 - semestrale L. 109.000 <p>Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, i fascicoli delle quattro serie speciali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 635.000 - semestrale L. 350.000
--	--	--

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 80.000, si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1992.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazi	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami».	L. 2.400
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni sedici pagine o frazione.	L. 1.200
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazi	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 115.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 75.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1992 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate.	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna.	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive.	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata.	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 295.000
Abbonamento semestrale	L. 180.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione.	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Piazza G. Verdi, 10 00100 ROMA
 abbonamenti ☎ (06) 85082149/85032221 vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 inserzioni ☎ (06) 85082145/85032189

